Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la cultura e l'istruzione
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0550(COD)

22.6.2026

EMENDAMENTI
1225 - 1530

Progetto di relazione
Emma Rafowicz, Alice Kuhnke
(PE787.746v01-00)

Proposta che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818

Proposta di regolamento
(COM(2025)0550 – 2025/0550(COD))

Emendamento 1225
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della sua memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.	c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, ***compresa l'ascesa al potere di regimi autoritari e totalitari,*** della sua memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.

Or. en

Emendamento 1226
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della ***sua*** storia ***comune, della sua memoria e della sua diversità*** per favorire la comprensione e ***la tolleranza reciproche***.	c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della storia ***dei suoi Stati membri e delle loro numerose conquiste scientifiche, artistiche e culturali*** per favorire la comprensione ***reciproca e le identità europee***.

Or. fi

Emendamento 1227
Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza	c) promuovere la consapevolezza

civica e una migliore comprensione dell'Unione, della ***sua*** storia comune***,*** della ***sua*** memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.	civica e una migliore comprensione dell'Unione ***e dei suoi valori***, della storia comune ***e*** della memoria e della sua diversità ***culturale e linguistica*** per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.

Or. en

Emendamento 1228
Łukasz Kohut, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della ***sua*** storia comune, della ***sua*** memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.	c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione ***e dei suoi valori***, della storia comune, della memoria e della sua diversità ***culturale e linguistica*** per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.

Or. en

Emendamento 1229
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenere percorsi di apprendimento civico ed europeo della cittadinanza ancorati a livello locale, condotti in modo apartitico e nel pieno rispetto del pluralismo politico, che combinino partecipazione culturale, media, alfabetizzazione digitale e in materia di IA, competenze di base e trasversali, volontariato, tutoraggio e dialogo con le istituzioni pubbliche, anche

attraverso laboratori civici per i giovani, assemblee locali, attività tra pari, formati mediatici guidati dai giovani, club cinematografici e mediatici e progetti culturali partecipativi, in collaborazione con scuole, biblioteche, musei, archivi, centri giovanili, servizi sociali, organizzazioni artistiche della comunità e società civile locale, con particolare attenzione ai giovani che non lavorano, non frequentano corsi di istruzione o formazione e alle comunità interessate dalla povertà, dalla discriminazione, dallo svantaggio territoriale, dalla scarsa fiducia istituzionale o dall'accesso limitato ai programmi e alle opportunità europei;

Or. en

Emendamento 1230
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenere, proteggere e rafforzare lo spazio civico e gli attori della società civile che si adoperano per difendere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, anche attraverso l'istituzione di un meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile indipendente e guidato dalla società civile, in complementarità e coordinamento con le iniziative esistenti;

Or. en

Emendamento 1231

Nikola Minchev, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Laurence Farreng, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dainius Žalimas, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) c bis) promuovere l'alfabetizzazione mediatica partecipativa come strumento per l'impegno civico e la resilienza democratica, contribuendo a salvaguardare il pluralismo dei media e lo Stato di diritto.

Or. en

Emendamento 1232
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) garantire che il meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile fornisca allarme rapido, monitoraggio, assistenza immediata e protezione olistica agli attori dello spazio civico minacciati a causa del loro lavoro nel settore dei diritti fondamentali, compresi i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile, attraverso misure di protezione fisica, psicosociale, giuridica, digitale e finanziaria, compresa la ricollocazione ove necessario, nonché meccanismi per la diffusione di allerte e per l'attivazione delle risposte istituzionali;

Or. en

Emendamento 1233
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) sensibilizzare in merito alle misure di protezione disponibili e rafforzare la preparazione e la resilienza all'interno dello spazio civico per prevenire e contrastare attacchi, molestie, azioni legali strategiche, intimidazioni e altre minacce, nonché a rispondervi, volte a minare i valori di cui all'articolo 2 TUE e a limitare la partecipazione democratica;

Or. en

Emendamento 1234
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) garantire che tutte le azioni sostenute nell'ambito di questo obiettivo adottino un approccio intersezionale, sensibile alla dimensione di genere e basato sui diritti, comprese misure specifiche per proteggere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e altri gruppi esposti a rischi maggiori.

Or. en

Emendamento 1235
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Sezione Daphne
	Nell'ambito della sezione Daphne, l'obiettivo specifico "Tolleranza zero nei confronti della violenza di genere" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) prevenire e combattere, a tutti i livelli, tutte le forme di violenza di genere, la violenza contro le donne e le ragazze, nonché rispondervi, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violenza domestica, la violenza economica, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, tutte le forme di pratiche dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili e intersessuali, tutte le forme di violenza ostetrica e ginecologica, nonché la violenza online, la violenza economica, la violenza domestica e le forme emergenti di violenza digitale, la violenza contro le donne e le ragazze, compreso il bullismo online, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking e le molestie online e tutte le altre forme emergenti di violenza di genere;
	a bis) prevenire e combattere, a tutti i livelli, tutte le forme di violenza che colpiscono bambini, giovani e anziani, persone LGBTIQ, persone con disabilità, Rom, minoranze etniche e razziali, persone prive di documenti e altri gruppi a rischio, nonché rispondervi;
	b) proteggere e sostenere le vittime dirette e indirette e le persone sopravvissute alla violenza di cui alle lettere a) e a bis), in particolare facilitando l'accesso alla giustizia e ai servizi di supporto, inclusi i servizi di supporto alle donne e altre competenze specialistiche messe a disposizione da organizzazioni di base,

nonché fornendo assistenza diretta alle vittime e alle persone sopravvissute alla violenza;

c) sostenere l'attuazione, all'interno dell'Unione, degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e della direttiva (UE) 2024/1385;

d) sostenere una prevenzione primaria, secondaria e terziaria globale, in linea con i considerando 73 e 74 della direttiva (UE) 2024/1385, compresi i programmi di istruzione che affrontino le norme di genere e un'educazione completa alla sessualità e al consenso.

Or. en

Emendamento 1236
Diana Riba i Giner, Hannah Neumann

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Resilienza dello spazio civico
	Nell'ambito della sezione Valori dell'Unione, l'obiettivo specifico "Resilienza dello spazio civico" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) proteggere uno spazio civico democratico che salvaguardi e promuova i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e rafforzarne la resilienza agli attacchi e alle minacce da parte di attori che cercano di minare tali valori;
	b) istituire uno strumento di risposta rapida dell'Unione europea olistico e indipendente per fornire allarmi rapidi, protezione globale immediata, assistenza e

sostegno nonché azioni di stabilizzazione a lungo termine agli attori dello spazio civico minacciati a causa del loro lavoro nel settore dei diritti e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, sia nell'Unione che all'estero, in particolare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile, in complementarità e in coordinamento con le iniziative esistenti che forniscono tale sostegno;

c) sensibilizzare in merito alle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la preparazione nello spazio civico a rispondere e contrastare immediatamente gli attacchi e le minacce da parte di attori che cercano di minare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, al fine di consentire ai soggetti dello spazio civico di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli. Lo strumento di risposta rapida dell'Unione europea di cui al primo comma, lettera b), prevede una tutela olistica, compresa la tutela fisica e il sostegno fisico, psicosociale, giuridico, amministrativo, digitale e finanziario, e la ricollocazione ove necessario, e comprende un meccanismo per la diffusione di allerte e per l'attivazione delle risposte istituzionali ed è multilingue, sensibile ai traumi e sensibile alla dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 1237
Alessandro Zan, Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	I valori dell'Unione

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la sezione CERV+ mira a proteggere e promuovere i diritti, nonché a sensibilizzare in merito, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e la promozione dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e alla Carta e contribuendo alla costruzione di un'Unione più democratica, al dialogo democratico, all'uguaglianza e alla non discriminazione, alla trasparenza e al buon governo.

Or. en

Emendamento 1238
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Sezione Sostegno di emergenza allo spazio civico
	Meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile. Nell'ambito della sezione Sostegno di emergenza allo spazio civico, l'obiettivo specifico del "Meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) sostenere l'istituzione di una società civile guidata, istituendo un meccanismo di protezione olistico e indipendente dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile al fine di fornire allarmi

rapidi nonché protezione, assistenza e sostegno immediati e globali agli attori dello spazio civico minacciati a causa del loro lavoro nel settore dei diritti fondamentali, in particolare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile, in complementarità e in coordinamento con le iniziative esistenti che forniscono tale sostegno;

b) sensibilizzare in merito alle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la preparazione nello spazio civico a rispondere e contrastare immediatamente gli attacchi e le minacce da parte di attori che cercano di minare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, al fine di consentire ai soggetti dello spazio civico di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli. Il meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile di cui al primo comma, lettera a), prevede una protezione olistica, compresa la protezione fisica, psicosociale, giuridica, digitale e finanziaria, e la ricollocazione ove necessario, e comprende un meccanismo per la diffusione di allerte e per l'attivazione delle risposte istituzionali. Il meccanismo dovrebbe adottare un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere e proteggere adeguatamente le donne impegnate nella difesa dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 1239
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	IV bis Sezione Valori dell'Unione
	Articolo 9 ter

Resilienza dello spazio civico

Nell'ambito della sezione Valori dell'Unione, l'obiettivo specifico "Resilienza dello spazio civico" si concentra sugli aspetti seguenti:

a) proteggere uno spazio civico democratico che salvaguardi e promuova i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e rafforzarne la resilienza agli attacchi e alle minacce da parte di attori che cercano di minare tali valori;

b) istituire uno strumento di risposta rapida dell'Unione europea olistico e indipendente per fornire allarmi rapidi nonché tutela, assistenza e sostegno globali immediati ai soggetti dello spazio civico minacciati a causa del loro lavoro nel settore dei diritti fondamentali, in particolare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile, in complementarità e in coordinamento con le iniziative esistenti che forniscono tale sostegno;

c) sensibilizzare in merito alle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la preparazione nello spazio civico a rispondere e contrastare immediatamente gli attacchi e le minacce da parte di attori che cercano di minare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, al fine di consentire ai soggetti dello spazio civico di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli.

d) sostenere le esigenze dei difensori dei diritti umani a rischio o oggetto di sfollamenti forzati nell'UE, garantendone la protezione, agevolando la ricollocazione sicura e sostenibile e sostenendo il proseguimento delle loro attività in materia di diritti umani durante lo sfollamento attraverso regimi di sostegno dedicati;

e) promuovere uno spazio civico resiliente attraverso la cooperazione, lo scambio di pratiche e l'apprendimento tra pari degli attori dello spazio civico in tutta l'UE sostenendo scambi e reti settoriali e

intersettoriali;

f) sostenere l'attuazione degli obiettivi e delle azioni della strategia dell'UE per la società civile.

Lo strumento di risposta rapida dell'Unione europea di cui al primo comma, lettera b), prevede una tutela olistica, compresa la tutela fisica, psicosociale, giuridica, digitale e finanziaria, e la ricollocazione ove necessario, e comprende un meccanismo per la diffusione di allerte e per l'attivazione delle risposte istituzionali.

Or. en

Emendamento 1240
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	IV bis Sezione Daphne
	Articolo 9 bis
	Tolleranza zero nei confronti della violenza di genere
	Nell'ambito della sezione Daphne, l'obiettivo specifico "Tolleranza zero nei confronti della violenza di genere" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) prevenire e combattere, a tutti i livelli, tutte le forme di violenza di genere, la violenza contro le donne e le ragazze, nonché rispondervi, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violenza domestica, la violenza economica, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, tutte le forme di pratiche dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili e intersessuali, tutte le forme di violenza ostetrica e ginecologica, nonché la violenza online, compreso il bullismo

online, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking e le molestie online e tutte le altre forme emergenti di violenza di genere;

a bis) prevenire e combattere, a tutti i livelli, tutte le forme di violenza che colpiscono bambini, giovani e anziani, persone LGBTIQ, persone con disabilità, Rom, minoranze etniche e razziali, persone prive di documenti e altri gruppi a rischio, nonché rispondervi;

b) proteggere e sostenere le vittime dirette e indirette e le persone sopravvissute alla violenza di cui alle lettere a) e a bis), in particolare facilitando l'accesso alla giustizia e ai servizi di supporto, inclusi i servizi di sostegno alle donne e altre competenze specialistiche messe a disposizione da organizzazioni di base, nonché fornendo assistenza diretta alle vittime e alle persone sopravvissute alla violenza;

c) sostenere l'attuazione, all'interno dell'Unione, degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e della direttiva (UE) 2024/1385;

d) sostenere una prevenzione primaria, secondaria e terziaria globale, in linea con i considerando 73 e 74 della direttiva (UE) 2024/1385, compresi, tra l'altro, programmi di istruzione che affrontino le norme di genere e un'educazione completa alla sessualità e al consenso.

Or. en

Emendamento 1241
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Capo IV ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	IV ter Sostegno di emergenza per la sezione Spazio civico
	Articolo 9 ter
	Meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile
	Nell'ambito della sezione Sostegno di emergenza per la sezione Spazio civico, l'obiettivo specifico del "Meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) sostenere l'istituzione di un meccanismo olistico e indipendente di protezione dei difensori dei diritti umani e della società civile dell'UE guidato dalla società civile al fine di fornire allarmi rapidi nonché protezione, assistenza e sostegno immediati e globali agli attori dello spazio civico sotto minaccia, molestia o sorveglianza, anche attraverso l'impiego di software di sorveglianza intrusivi, grazie al loro lavoro nel settore dei diritti fondamentali, in particolare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile, in complementarità e in coordinamento con le iniziative esistenti che forniscono tale sostegno;
	b) sensibilizzare in merito alle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la preparazione nello spazio civico a rispondere e contrastare immediatamente gli attacchi e le minacce da parte di attori che cercano di minare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, al fine di consentire ai soggetti dello spazio civico di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli.
	Il meccanismo di protezione dell'UE per i difensori dei diritti umani e la società civile di cui alla lettera a), prevede una protezione olistica, compresa la protezione fisica, psicosociale, giuridica, digitale e finanziaria, e la ricollocazione ove

necessario, e comprende un meccanismo per la diffusione di allerte e per l'attivazione delle risposte istituzionali. Il meccanismo dovrebbe adottare un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere e proteggere adeguatamente le donne impegnate nella difesa dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 1242
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, ***mediatica e civica e*** la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) ***salvaguardare e promuovere la resilienza democratica, la preparazione e l'impegno della società e proteggere l'integrità del discorso pubblico e dell'ecosistema dell'informazione, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni culturali, audiovisive, giornalistiche e civiche e il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei professionisti in questi settori;*** l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, ***dei media indipendenti, del giornalismo e dello spazio civico, nonché il rafforzamento dell'integrità del discorso pubblico e la lotta alla disinformazione nell'ecosistema dell'informazione,*** la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico***, con una prospettiva intersezionale conformemente all'articolo 21 della Carta e alla giurisprudenza***;

Or. en

Emendamento 1243
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) ***sostenere*** l'innovazione e la cooperazione ***transnazionali*** transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico; ***riconoscere il ruolo sociale essenziale della cultura, della libertà artistica, della libertà dei media e del pluralismo dei media e le loro potenziali sinergie in tale sforzo;***

Or. en

Emendamento 1244
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica ***e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico***;	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica;

Or. fr

Emendamento 1245
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo*** la resilienza democratica***, la preparazione della società*** e l'impegno ***culturale e civico***;	a) ***salvaguardare e promuovere*** la resilienza democratica ***e sociale*** e l'impegno ***sociale***;

Or. en

Emendamento 1246
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela ***dell'integrità*** del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela ***della diversità e della libertà*** del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico***, nonché la libertà di parola***;

Or. fi

Emendamento 1247
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e ***la tutela*** dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e ***il rafforzamento*** dell'integrità del dibattito pubblico ***e dell'ecosistema dell'informazione***, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;

Or. en

Emendamento 1248
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo ***la resilienza democratica,*** la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;

Or. sk

Motivazione

Il termine "resilienza democratica" non è definito con precisione nel diritto dell'Unione ed è stato utilizzato in modo molto generico negli ultimi anni per finanziare attività con contenuto politico o ideologico. Il programma dovrebbe concentrarsi su obiettivi specifici e misurabili nei settori della cultura, dei media e della partecipazione civica.

Emendamento 1249
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile***, etico, trasparente e antropocentrico*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale***, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti di proprietà intellettuale dei titolari dei diritti e con la priorità di garantire che tali tecnologie non riproducano o amplifichino i pregiudizi e aggravino la discriminazione o l'esclusione, ma contribuiscano anche ad affrontare tali sfide, contribuendo alla fiducia nello spazio dell'informazione, alla diversità culturale e alla resilienza democratica, rafforzando la creatività umana e la digitalizzazione dei sistemi e dei processi, nonché allo sviluppo delle competenze e allo sviluppo delle capacità attraverso approcci intersettoriali,*** nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali***, compreso il sostegno all'adozione di tecnologie digitali e basate sui dati, in particolare l'intelligenza artificiale, in modo antropocentrico, etico e trasparente, contribuendo alla fiducia nello spazio dell'informazione, alla diversità culturale e alla resilienza democratica***;

Or. en

Emendamento 1250
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso ***etico,*** responsabile***, sostenibile e basato sui diritti, compresa l'etichettatura,*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali; ***i criteri***

di valutazione per i progetti non favoriscono sistematicamente i progetti che utilizzano contenuti generati dall'IA rispetto a quelli basati sul lavoro creativo umano originale. I contenuti generati interamente dall'intelligenza artificiale non sono considerati "lavoro creativo europeo" ai fini del sostegno alla circolazione o alla distribuzione nell'ambito della sezione MEDIA+;

Or. en

Motivazione

Senza questo, MEDIA+ potrebbe sovvenzionare la distribuzione di contenuti AI a scapito degli artisti umani.

Emendamento 1251
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, ***anche sostenendo gli investimenti e l'adozione di tali tecnologie per rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dei settori culturale, creativo e dei media, salvaguardando nel contempo il controllo umano, i diritti fondamentali, il pluralismo dei media e l'integrità e l'affidabilità delle informazioni,*** nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. en

Emendamento 1252

Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, ***compreso il sostegno allo sviluppo e all'adozione di tecnologie digitali e basate sui dati,*** in particolare l'intelligenza artificiale***, in modo antropocentrico, etico e trasparente, sostenendo la fiducia nello spazio dell'informazione, la diversità culturale e la resilienza democratica***, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. en

Emendamento 1253
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, ***in particolare*** l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile***, etico e trasparente*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, ***compresa*** l'intelligenza artificiale ***come strumento di assistenza***, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali***, compreso il sostegno all'adozione di tecnologie digitali e basate sui dati, contribuendo alla fiducia nello spazio dell'informazione, alla diversità culturale e alla resilienza democratica***;

Or. en

Emendamento 1254
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, ***in particolare*** l'intelligenza artificiale, ***nonché lo*** sviluppo delle competenze ***e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali***;	b) un uso responsabile***, trasparente e antropocentrico*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, ***compresa*** l'intelligenza artificiale, ***accompagnato dallo*** sviluppo delle competenze***, dalla tutela dei diritti d'autore e da un'equa remunerazione, dall'accessibilità per le persone con disabilità e dal sostegno ai lavoratori subordinati e autonomi interessati dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale***;

Or. en

Emendamento 1255
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) ***garantire*** un uso responsabile***, etico e antropocentrico*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. en

Emendamento 1256
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile***, che consenta un incremento dell'efficienza*** e non discriminatorio di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. fi

Emendamento 1257
Peter Agius, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile ***e guidato dall'uomo*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Or. en

Emendamento 1258
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità	***soppresso***

nazionali;

Or. fr

Emendamento 1259
Alessandro Ciriani, Carlo Fidanza, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1260
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali***, nonché attraverso lo sviluppo di capacità, la formazione giuridica, le attività di monitoraggio e i meccanismi di sostegno volti a garantire l'effettiva applicazione ed esecuzione della legislazione dell'Unione che tutela la libertà e il pluralismo dei media, i diritti digitali e la partecipazione democratica, compresi il regolamento***

	(UE) 2024/1083 (regolamento europeo sulla libertà dei media), il regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali), il regolamento (UE) 2022/1925 (regolamento sui mercati digitali), il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) e le misure dell'Unione volte a proteggere le persone impegnate nella partecipazione pubblica da richieste manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (anti-SLAPP).

Or. en

Emendamento 1261
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo**,** l'attuazione ***e il monitoraggio*** della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, ***anche, se del caso, attraverso la*** cooperazione ***tra*** i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo ***e*** l'attuazione della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, ***nei limiti delle competenze dell'Unione e in*** cooperazione ***con gli Stati membri e, se del caso, con*** i portatori di interessi e le autorità nazionali; ***tali azioni non finanziano campagne politiche, attività di pressione ideologica o strategie di contenzioso volte a compromettere le scelte costituzionali nazionali, le tradizioni culturali, il patrimonio religioso o le scelte di politica familiare che non rientrano nelle competenze dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1262
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, ***mediatica*** e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione***, compreso il loro allineamento ai valori dell'Unione sanciti dai trattati, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani, in particolare*** nelle sfere culturale, ***dell'informazione*** e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali ***e contribuendo alla base di conoscenze e all'infrastruttura di dati necessari per tale monitoraggio, in sinergia con il polo di dati culturali dell'UE***;

Or. en

Emendamento 1263
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, ***mediatica*** e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione***, compreso il loro allineamento ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani, in particolare*** nelle sfere culturale, ***dell'informazione*** e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 1264

Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali ***e contribuendo alla base di dati e all'infrastruttura di dati necessari per tale monitoraggio, in sinergia con il polo di dati culturali dell'UE***;

Or. en

Emendamento 1265
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali ***al fine di migliorare la coerenza tra i quadri normativi e le azioni di finanziamento***;

Or. en

Emendamento 1266
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'istituzione e le attività dei punti di contatto del programma dotati di risorse adeguate nei paesi partecipanti per stimolare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori pratiche nei settori contemplati dal programma. Inoltre, i punti di contatto del programma possono anche avere il compito di fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma in relazione a tutti i suoi aspetti, ivi compresi la procedura di presentazione delle domande, la diffusione di informazioni di facile consultazione e i risultati del programma, la ricerca di partner, la formazione e le formalità;

Or. en

Motivazione

Garantisce punti di contatto del programma a norma di legge con funzioni specifiche: cooperazione transfrontaliera, orientamento imparziale, assistenza pratica, ricerca di partner, formazione e formalità. Si tratta di una delle disposizioni in materia di accesso più incisive del pacchetto, in particolare per gli operatori dei paesi con una capacità amministrativa inferiore.

Emendamento 1267
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) azioni volte ad agevolare la formazione e gli investimenti digitali, come lo sviluppo e l'adattamento di strumenti digitali e la formazione sulle competenze digitali, e, ove pertinente e fattibile, ad agevolare le sinergie relative

alle attività di verifica dei fatti, al sostegno delle infrastrutture di base, nonché le funzioni volte a semplificare ulteriormente gli oneri amministrativi;

Or. en

Emendamento 1268
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'istituzione e le attività, con risorse adeguate, di punti di contatto AgoraEU, che forniscano orientamenti e assistenza imparziali ai potenziali beneficiari e agevolino la cooperazione transfrontaliera, la creazione di reti e lo scambio di migliori pratiche tra i portatori di interessi nei settori culturale, dei media e civico;

Or. en

Emendamento 1269
Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato coinvolte nell'organizzazione di attività relative al patrimonio culturale immateriale che hanno un grande valore aggiunto per la loro comunità culturale locale e regionale, sia dal punto di vista economico che sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e remote.

Or. en

Motivazione

Questa nuova priorità orizzontale aggiuntiva offre l'opportunità di sostenere le organizzazioni di volontariato, che hanno un ruolo unico e un valore immenso nella vita culturale. Questi volontari svolgono attività di grande impatto sul patrimonio culturale immateriale locale e regionale, come le feste maltesi, che riuniscono una comunità e apportano valore all'economia locale e alla ricchezza della vita culturale in tutte le diversità.

Emendamento 1270
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) azioni che promuovono l'educazione alla pace, la prevenzione dei conflitti, la mediazione, la riconciliazione, il dialogo interculturale, la partecipazione democratica e gli approcci comunitari alla coesione sociale.

Or. en

Emendamento 1271
Peter Agius, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) [1 quinquies] ***azioni per sostenere la dimensione transfrontaliera del programma raggiungendo imprese e comunità nelle regioni insulari, ultraperiferiche e remote;***

[1 quinquies] ***Nuovo paragrafo d.***

Or. en

Emendamento 1272
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni per progetti a favore di organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella difesa, nel contenzioso strategico, nel monitoraggio, nelle attività di vigilanza, nel controllo delle politiche, nella partecipazione civica, nella costruzione della pace e nella difesa e promozione dei diritti fondamentali e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE.

Or. en

Emendamento 1273
Joanna Scheuring-Wielgus, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) la garanzia di condizioni di finanziamento accessibili in tutte le sezioni del programma, con particolare attenzione ai richiedenti per la prima volta, ai creatori indipendenti, alle PMI e alle organizzazioni con capacità amministrativa limitata, anche nelle regioni e nei mercati sottorappresentati o con meno risorse;

Or. en

Emendamento 1274
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) azioni volte a proteggere la resilienza dello spazio civico, tra l'altro fornendo sostegno di emergenza e tutela contro gli attacchi e le minacce da parte di attori che cercano di minare i valori dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1275
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma***, la sensibilizzazione decentrata e il sostegno pratico alle applicazioni nelle lingue nazionali e in un linguaggio semplice, con particolare attenzione alle regioni e alle comunità con una scarsa partecipazione precedente ai programmi dell'Unione. Tale sostegno può comprendere sessioni di informazione locali, sessioni per l'invio di candidature online e in loco, tutoraggio per i candidati per la prima volta e cooperazione con piccoli comuni, scuole, biblioteche, musei, centri culturali, centri giovanili, istituzioni culturali locali, media comunitari, organizzazioni guidate da donne e attori della società civile di base***, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del

programma.

Or. en

Emendamento 1276
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma***, con particolare attenzione all'accessibilità per le organizzazioni più piccole, gli attori locali e i richiedenti per la prima volta, anche nelle regioni e nei mercati dei media sottorappresentati o con meno risorse***.

Or. en

Emendamento 1277
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la

conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma***, con particolare attenzione all'accessibilità per le organizzazioni più piccole, gli attori locali e i richiedenti per la prima volta, anche nelle regioni e nei mercati dei media sottorappresentati o con meno risorse***.

Or. en

Emendamento 1278
Peter Agius, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, ***con attività di sensibilizzazione mirate e assistenza tecnica per i richiedenti sulle opportunità di finanziamento per i richiedenti delle regioni insulari, ultraperiferiche e periferiche,*** migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.

Or. en

Emendamento 1279
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in

linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], ***anche attraverso i punti di contatto del programma,*** migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma***, con particolare attenzione all'accessibilità per le organizzazioni più piccole, gli attori locali e i richiedenti per la prima volta, anche nelle regioni e nei media sottorappresentati o con meno risorse***.

Or. en

Emendamento 1280
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], ***anche attraverso i punti di contatto del programma,*** migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.

Or. fr

Emendamento 1281
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e

del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la ***conoscenza, la visibilità e la diffusione*** dei risultati del programma.	del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la ***verifica*** dei risultati del programma.

Or. fi

Emendamento 1282
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto ***del programma***, migliorando in tal modo la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma.	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto ***di AgoraEU***, migliorando in tal modo la divulgazione e la visibilità del programma e la diffusione dei suoi risultati.

Or. en

Emendamento 1283
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza***, la visibilità*** e la diffusione dei	d) la promozione del programma e delle sue opportunità di finanziamento, in linea con le disposizioni del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], anche attraverso i punti di contatto del programma, migliorando in tal modo la conoscenza e la diffusione dei risultati del

risultati del programma.	programma.

Or. sk

Motivazione

I fondi del programma sono destinati innanzitutto a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del programma stesso. Le attività di comunicazione e promozione su vasta scala da parte delle istituzioni dell'Unione non dovrebbero costituire un obiettivo autonomo del programma.

Emendamento 1284
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) azioni volte a creare un'UE più inclusiva, a promuovere l'uguaglianza e a prevenire e combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e tutte le forme di razzismo e intolleranza, anche sulla base dell'identità di genere e dell'espressione di genere nonché della discriminazione multipla e intersezionale;

Or. en

Emendamento 1285
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) azioni volte a creare un'UE più inclusiva ed equa, a promuovere l'uguaglianza e a prevenire e combattere

la discriminazione, i reati generati dall'odio, l'incitamento all'odio per motivi di sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché tutte le forme di razzismo e intolleranza e tutti i motivi tutelati dall'articolo 21 della Carta e dalla giurisprudenza;

Or. en

Emendamento 1286
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le diverse sezioni del programma sono attuate in sinergia tra loro. Nei programmi di lavoro di cui all'articolo 17, la Commissione definisce chiaramente le sinergie previste nell'ambito degli obiettivi generali e specifici del programma.

Or. en

Emendamento 1287
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) azioni volte a promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione femminile e a proteggere e promuovere il pieno godimento dei diritti da parte delle donne, affrontando attivamente gli stereotipi di genere e la discriminazione

intersezionale, nonché l'uso sistematico di strumenti di integrazione della dimensione di genere quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere; azioni volte a mirare all'equilibrio di genere in tutti gli organi e in tutte le consultazioni.

Or. en

Emendamento 1288
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata. ***Le azioni volte a prevenire, individuare e contrastare la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e altre forme di minacce connesse all'informazione che compromettono la democrazia, i diritti fondamentali, la libertà e il pluralismo dei media costituiscono una priorità trasversale in tutte le sezioni del programma. Occorre prestare particolare attenzione a garantire la complementarità, il coordinamento e le sinergie tra le azioni sostenute nell'ambito della sezione MEDIA+, della sezione CERV+ e della sezione Mezzi di informazione e giornalismo, nel pieno rispetto della libertà di espressione, dell'indipendenza editoriale e del pluralismo dei media. In tutti questi settori sono messe a disposizione risorse adeguate per rafforzare la resilienza della società, promuovere l'alfabetizzazione mediatica, sostenere il giornalismo indipendente e le iniziative di verifica dei***

	fatti e proteggere la partecipazione democratica e lo spazio civico dalle minacce legate all'informazione.

Or. en

Emendamento 1289
Joanna Scheuring-Wielgus, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura ***e*** alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura***,*** alla loro portata ***e agli obiettivi del programma***. ***La promozione delle sinergie tra gli obiettivi del programma non pregiudica, svantaggia o limita in altro modo l'ammissibilità o la valutazione delle proposte di progetti che si concentrano esclusivamente su un unico obiettivo del programma. Le attività trasversali e orizzontali non pregiudicano, direttamente o indirettamente, i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta. Il Parlamento europeo è informato prima dell'impiego della flessibilità nell'ambito del programma. Il Parlamento europeo è debitamente informato di qualsiasi mobilitazione di finanziamenti nell'ambito del programma che possa compromettere il conseguimento e l'attuazione dei suoi obiettivi. Le organizzazioni professionali rappresentative dei settori culturali e creativi a livello europeo sono consultate nella preparazione delle attività trasversali e orizzontali.***

Or. en

Emendamento 1290

Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata. ***Tale finanziamento non pregiudica l'autonomia delle singole sezioni del programma, le rispettive priorità o le attività sostenute nell'ambito di tali sezioni. Il finanziamento mira a garantire sinergie tra il programma Agora UE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione. Le azioni mediante le quali devono essere perseguite le priorità indicate al comma 1 del presente articolo figurano nella sezione 3 dell'allegato I.***

Or. en

Emendamento 1291
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata***, tenendo conto dei vincoli di bilancio***.

Or. fi

Emendamento 1292
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I costi relativi all'attuazione della priorità trasversale e orizzontale di cui alla lettera d) del presente articolo sono finanziati dall'assegnazione della sezione o delle sezioni sostenute dal pertinente punto di contatto del programma. Se un punto di contatto del programma sostiene una sola sezione, i suoi costi sono finanziati esclusivamente dalla dotazione di tale sezione. Qualora un punto di contatto del programma sostenga più di una sezione, i suoi costi sono finanziati congiuntamente dalle sezioni pertinenti, proporzionalmente alle dotazioni finanziarie indicative per tali sezioni di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1293
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'attuare il programma, la Commissione garantisce che almeno il 30 % delle sovvenzioni concesse nell'ambito di ciascuna sezione sia accessibile alle organizzazioni con un bilancio annuale inferiore a 500 000 EUR o che presentano per la prima volta domanda di finanziamento dell'Unione. La Commissione introduce misure di semplificazione specifiche, tra cui il sostegno pre-domanda, il tutoraggio e formati semplificati di comunicazione, per facilitare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni, di base e locali.

Or. en

Motivazione

Nonostante i ripetuti impegni a favore della semplificazione e dell'accessibilità tra le generazioni successive di programmi, i finanziamenti culturali dell'UE continuano a fluire prevalentemente verso organizzazioni più grandi e consolidate che presentano capacità amministrative per gestire applicazioni complesse. Un requisito di soglia minima con misure concrete di accesso renderebbe operativo l'impegno dichiarato a favore di un accesso equo.

Emendamento 1294
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Punti di contatto del programma e referenti
	1) Il programma sostiene l'istituzione e le attività dei punti di contatto del programma e dei referenti nei paesi partecipanti.
	2) I paesi che partecipano al programma, di concerto con la Commissione, istituiscono tali punti di contatto e referenti conformemente al diritto e alla prassi nazionali.
	3) Le azioni dei punti di contatto del programma e dei referenti sono le seguenti:
	a) promuovono il programma e forniscono informazioni pertinenti sui vari tipi di sostegno finanziario disponibili nell'ambito delle sezioni del programma e aiutano gli operatori a presentare domanda informandoli sui requisiti e sulle procedure relativi ai vari inviti a presentare proposte e condividendo le buone pratiche;
	b) sostengono i potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e forniscono attività di affiancamento tra

pari per i nuovi partecipanti al programma, incoraggiano la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di migliori pratiche tra professionisti, istituzioni, all'interno e tra i settori strategici interessati dal programma;

c) sostengono la Commissione nel garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati del programma;

4) i punti di contatto del programma e i referenti sono finanziati dalle dotazioni finanziarie delle rispettive sezioni del programma in funzione delle necessità.

Or. en

Emendamento 1295
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Gruppo di dialogo
	Gruppo di dialogo. La Commissione istituisce un gruppo di dialogo AgoraEU al fine di garantire un dialogo regolare, aperto, inclusivo e trasparente con i beneficiari delle diverse sezioni del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi. La piattaforma dovrebbe fungere da forum per scambiare esperienze e buone pratiche, discutere degli sviluppi politici e dell'attuazione del programma, nonché delle relative sfide ed esigenze nei settori e nelle sezioni interessate dal programma, in particolare in relazione ai settori e alle attività trasversali e orizzontali, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma di cui all'articolo 3. I risultati del gruppo di dialogo

AgoraEU sono presi in considerazione dalla Commissione nella preparazione del programma di lavoro di cui all'articolo 17. La sintesi delle conclusioni è messa a disposizione del pubblico e trasmessa al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 1296
Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione del programma per il periodo ***2028-2034 è fissata a*** 8 582 000 000 EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo ***compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è di*** 8 582 000 000 EUR a prezzi correnti. ***La ripartizione indicativa di tale dotazione tra le sezioni del programma è la seguente:*** ***a) Sezione Europa creativa - Cultura: minimo 30 %;*** ***b) Sezione MEDIA+: minimo 35 %;*** ***c) Sezione CERV+: non superiore al 25 %;*** ***d) priorità e attività trasversali e orizzontali: non superiore al 10 %.*** ***Qualsiasi scostamento dalle dotazioni indicative richiede una modifica preliminare del programma di lavoro annuale approvato dal comitato del programma AgoraEU a norma dell'articolo 17 bis.***

Or. en

Motivazione

Il linguaggio "indicativo" del bilancio della Commissione le conferisce un margine di discrezionalità unilaterale per ridistribuire i fondi tra le varie sezioni; l'emendamento introduce assegnazioni indicative vincolanti a livello di sezione (cultura ≥30 %; MEDIA+ ≥35 %; CERV+ ≤25 %; trasversale ≤10 %) con deviazioni che richiedono l'approvazione del comitato di programma. Il massimale del CERV+ impedisce che il programma culturale sia destinato quasi integralmente alla sezione Diritti, rispecchiando una posizione generale degli Stati membri che trova riscontro nell'orientamento generale parziale del Consiglio.

Emendamento 1297
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***4 300 000 000*** EUR a prezzi correnti***, corrispondente alla somma dei programmi nell'attuale QFP 2021-2027***.

Or. fr

Emendamento 1298
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Gabriela Firea, Marco Tarquinio, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***12 000 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1299
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***10 720 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1300
Emma Rafowicz, Alice Kuhnke

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***10 720 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1301
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***10 720 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto allinea la dotazione finanziaria del programma alla posizione del Parlamento europeo sul prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, adottata il 28 aprile 2026.

Emendamento 1302
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***10 720 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1303
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***7 000 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 1304
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***8 582 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma per il periodo 2028-2034 è fissata a ***4 291 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. fi

Emendamento 1305
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è la seguente:
	a. il 23 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo II (sezione Cultura);
	b. il 45 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo III (sezioni Media +);
	b bis. La ripartizione indicativa dell'importo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 bis è la seguente:
	i) almeno il 55 % è assegnato alla sottosezione Media (articolo 5);
	ii) almeno il 45 % è assegnato alla sottosezione Mezzi di informazione (articolo 6);
	c. il 32 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo IV (sezioni CERV+);
	d. Fino al 3 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è disponibile per le priorità trasversali e orizzontali (capitolo V) e le attività che sostengono la cooperazione, le sinergie e gli obiettivi comuni in tutte le sezioni di cui ai capi II,

III e IV. Tale importo può essere prelevato proporzionalmente dalle assegnazioni di cui al paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c).

Or. en

Emendamento 1306
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, Alessandro Zan, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è la seguente:
	a) il 42,5 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui ai capi II, II bis e III (sezioni Cultura – Europa creativa, Cultura – Musica e Cultura – MEDIA);
	b) il 15 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici stabiliti nella sezione Mezzi di informazione e giornalismo;
	c) il 42,5 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici stabiliti nella sezione Cittadini, uguaglianza, parità di genere, diritti e valori ("CERV+"), nella sezione Daphne e nella sezione Sostegno di emergenza. Gli importi seguenti sono assegnati agli obiettivi seguenti:
	almeno il 60 % è assegnato alla sezione CERV+, di cui almeno il 10 % è assegnato agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, lettera b);
	almeno il 30 % è assegnato alla sezione Daphne;
	almeno il 10 % è assegnato alla sezione Sostegno di emergenza.

Or. en

Emendamento 1307
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hristo Petrov, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. 1 bis. La ripartizione dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è la seguente:
	a) almeno il 18,3 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo II; b) almeno il 22,4 % della dotazione finanziaria è
	assegnato agli obiettivi specifici relativi ai settori degli audiovisivi e dei media di cui al capo III;
	c) almeno il 14,7 % della dotazione finanziaria è assegnato all'obiettivo specifico "Notizie" di cui al capo IV;
	d) almeno il 34,6 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo V;
	e) il restante 10 % della dotazione finanziaria è assegnato a tutti gli obiettivi specifici conformemente alle priorità dell'Unione, alle esigenze emergenti e alle priorità e attività stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1308
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 garantisce una ripartizione equilibrata e prevedibile delle risorse tra le sezioni del programma ed è almeno la seguente:
	a) almeno il 25 % della dotazione finanziaria è assegnato all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) ("Europa creativa – Cultura");
	b) almeno il 45 % della dotazione finanziaria è assegnato all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione "MEDIA+");
	c) almeno il 30 % della dotazione finanziaria è assegnato all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione "CERV+").

Or. en

Emendamento 1309
Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione dell'importo indicato al paragrafo 1 del presente articolo è la seguente:
	a) il 40 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui ai capi II, II bis e III (sezioni Cultura – Europa creativa, Cultura – Musica e Cultura – MEDIA);
	b) il 20 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui al capo III bis (sezione "Informazione e giornalismo");
	c) il 40 % della dotazione finanziaria è assegnato agli obiettivi specifici di cui ai

capi IV, IV bis e IV ter (sezioni "CERV+", "Daphne" e "Valori dell'Unione").

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la sopravvivenza del pluralismo dei media e della libertà di parola e di sostenere voci diverse e indipendenti al di là dell'influenza statale o dominante delle imprese, e al fine di garantire che i cittadini possano accedere a un'ampia gamma di prospettive, detenere il potere di rispondere delle loro azioni e partecipare al dibattito democratico, la dotazione finanziaria per la sezione Informazione e giornalismo dovrebbe essere almeno pari a un quinto della dotazione finanziaria complessiva.

Emendamento 1310
Irena Joveva, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ripartita tra le sezioni del programma come segue:
	a) 20 % per la sezione "Europa creativa - Cultura";
	b) 41 % per la sezione "MEDIA+", del quale almeno il 50 % è destinato all'obiettivo specifico "Notizie" di cui all'articolo 3, lettera b), punto ii);
	c) 39% per la sezione "CERV+";

Or. en

Emendamento 1311
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei limiti degli importi stabiliti per gli obiettivi specifici di cui agli articoli 7, 8, 9, 9 bis e 9 ter (sezioni CERV+, Daphne e Sostegno di emergenza allo spazio civico), almeno l'85 % è assegnato al sostegno di attività svolte da organizzazioni della società civile, in particolare dalle organizzazioni della società civile locali e regionali.

Or. en

Emendamento 1312
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nell'attuare il programma, la Commissione garantisce che le organizzazioni indipendenti della società civile possano accedere ai finanziamenti senza oneri amministrativi sproporzionati, che tali finanziamenti sostengano attività di sensibilizzazione, vigilanza, monitoraggio, partecipazione, costruzione della pace e impegno democratico e che sia prestata particolare attenzione alle organizzazioni di base, locali, di volontariato e sottorappresentate.

Or. en

Emendamento 1313
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hristo Petrov, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al punto a) del paragrafo 1 bis è la seguente:
	a) almeno il 20 % è assegnato all'obiettivo specifico per i libri e l'editoria;
	b) almeno il 20 % è assegnato all'obiettivo specifico per la musica;

Or. en

Emendamento 1314
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nell'ambito degli importi definiti per gli obiettivi specifici stabiliti per le sezioni CERV+, Daphne e Sostegno di emergenza, almeno l'85 % è assegnato alle attività di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni della società civile locali, regionali e nazionali.

Or. en

Emendamento 1315
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Oltre all'importo di cui al paragrafo 1 e ai fini dell'adeguamento specifico del programma, è messo a

disposizione per il programma un importo aggiuntivo fino al 50 % degli importi riscossi mediante sanzioni pecuniarie, sanzioni e penalità di mora inflitte e riscosse dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione a norma del diritto dell'Unione, anche a norma del regolamento (UE) … [regolamento sull'IA], del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] e del regolamento (UE) 2022/1925 [regolamento sui mercati digitali], conformemente alla procedura relativa al criterio di ripartizione e alle percentuali stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1316
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Il sostegno finanziario a terzi mediante riassegnazioni è disponibile in tutte le sezioni e sottosezioni tematiche del programma.

Or. en

Emendamento 1317
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. Le dotazioni finanziarie per ciascuna sezione del programma sono

separate e non sono riassegnate ad altre sezioni.

Or. en

Emendamento 1318
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Oltre agli importi indicati al paragrafo 1 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è messo a disposizione un contributo finanziario aggiuntivo a titolo del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa globale] per sostenere le azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è in linea con un documento unico di programmazione elaborato a norma del regolamento (UE) XXX [Europa globale].

Or. en

Emendamento 1319
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.	3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma. ***Tuttavia, ciò non dovrebbe verificarsi qualora non sussistano motivi sufficienti per il mancato completamento delle azioni entro***

la fine del programma.

Or. fi

Emendamento 1320
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.	3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 ***per un periodo ragionevole dopo la fine del programma*** per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.

Or. en

Emendamento 1321
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione ***anche dopo il 2034*** per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.	3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione ***fino al 2036*** per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma.

Or. en

Emendamento 1322
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1323
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione***, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte***	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione.

le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Or. en

Emendamento 1324
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma. ***La quota della dotazione finanziaria del programma destinata a tali spese è limitata a una quota necessaria per una gestione efficace del programma.***

Or. en

Emendamento 1325
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, ***attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione,*** e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Or. sk

Motivazione

I fondi del programma dovrebbero essere utilizzati principalmente per finanziare i progetti e le attività dei beneficiari. I finanziamenti per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione dovrebbero provenire da linee del bilancio amministrative specifiche.

Emendamento 1326
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di

informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione ***relative alla sicurezza***, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Or. fi

Emendamento 1327
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione***, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre*** spese di assistenza tecnica e amministrativa ***o relative al personale sostenute dalla Commissione per la*** gestione ***del*** programma.	4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 12 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa ***strettamente*** necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione. ***Le*** spese di assistenza tecnica e amministrativa ***sono proporzionate, trasparenti e limitate a quanto necessario per una sana*** gestione ***finanziaria. I fondi dell'Unione nell'ambito del presente*** programma ***non sono utilizzati per campagne di comunicazione politica volte a promuovere le priorità politiche contestate dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1328
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora le misure che incidono sull'esecuzione dei fondi dell'Unione siano adottate conformemente al meccanismo di condizionalità orizzontale applicabile alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto o dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Commissione può assegnare o riassegnare risorse nell'ambito del programma per sostenere le organizzazioni della società civile che contribuiscono alla protezione e alla promozione dei valori dell'Unione, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Tale sostegno non comporta un doppio finanziamento.

Or. en

Emendamento 1329
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualsiasi aumento della flessibilità o riassegnazione dei fondi tra le sezioni del programma è soggetto a consultazione preventiva con il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione fornisce all'autorità di bilancio informazioni ex ante sull'uso previsto dei fondi riassegnati. La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post su tali riassegnazioni, comprese informazioni sull'importo in questione, sulle sezioni interessate, sui beneficiari, sugli obiettivi perseguiti e sui principali risultati

conseguiti.

Or. en

Emendamento 1330
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Almeno il 60 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato ad azioni che sostengono direttamente la competitività, l'innovazione, l'accesso al mercato, la capacità tecnologica e la sostenibilità finanziaria dei settori culturale, creativo, audiovisivo, dei videogiochi, dei mezzi di informazione e dell'editoria, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai media locali, ai creatori indipendenti e agli attori culturali negli Stati membri con mercati più piccoli o lingue meno parlate.

Or. en

Emendamento 1331
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione garantisce relazioni trasparenti sull'assegnazione della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 tra le sezioni del programma, compresa la quota assegnata alle priorità e alle attività trasversali e orizzontali, e sulle principali categorie di azioni

sostenute nell'ambito di ciascuna sezione.

Or. en

Emendamento 1332
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione garantisce relazioni trasparenti sull'assegnazione della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 tra le sezioni del programma, compresa la quota assegnata alle priorità e alle attività trasversali e orizzontali, e sulle principali categorie di azioni sostenute nell'ambito di ciascuna sezione.

Or. en

Emendamento 1333
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Una quota significativa della dotazione destinata alla sezione Informazione e giornalismo sostiene le attività volte a promuovere la libertà dei media, il pluralismo dei media, la sicurezza dei giornalisti, la verifica indipendente dei fatti, l'integrità delle informazioni, il monitoraggio dell'interesse pubblico e le attività di vigilanza indipendenti.

Or. en

Emendamento 1334
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'ambito degli importi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, almeno il 3 % e fino al 5 % sono assegnati alle attività di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 2 % e fino al 4 % sono assegnati alle organizzazioni della società civile locali e regionali.

Or. en

Emendamento 1335
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Qualora l'assegnazione di fondi a un singolo progetto o azione superi il 5 % del bilancio annuale del programma, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima dell'adozione della corrispondente decisione di finanziamento. In tali casi, la Commissione tiene debitamente conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in linea con le disposizioni applicabili del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro degli organismi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1336
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, almeno l'1 % e fino al 2 % sono destinati ad attività di sostegno per prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere e almeno l'1 % e fino al 2 % ad attività che promuovono il pieno godimento dei diritti delle donne; la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione delle donne, nonché per tutelare e promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne;

Or. en

Emendamento 1337
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Brigitte van den Berg, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione garantisce relazioni trasparenti sull'assegnazione della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 tra le sezioni del programma, compresa la quota assegnata alle priorità e alle attività trasversali e orizzontali, e sulle principali categorie di azioni sostenute nell'ambito di ciascuna sezione.

Or. en

Emendamento 1338

Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, almeno l'1 % è destinato ad attività che promuovono l'uguaglianza, rispettano il principio di non discriminazione per i motivi di cui all'articolo 21 della Carta e prevengono e combattono la discriminazione.

Or. en

Emendamento 1339
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, almeno il 2 % e fino al 3 % sono assegnati ad attività che tutelano e promuovono la partecipazione e l'impegno dei cittadini nella vita democratica e civica, nonché dell'Unione, e l'1 % e fino al 2 % ad attività che tutelano e promuovono i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e alla Carta.

Or. en

Emendamento 1340
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies. La Commissione non si discosta di oltre 0,5 punti percentuali dalle percentuali assegnate ai fondi del programma di cui al paragrafo 4, lettere a), b), c) e d).

Or. en

Emendamento 1341
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Allocazione delle risorse
	L'importo di cui all'articolo 11 è ripartito come segue:
	a) 20,9 % per la sezione Europa creativa-Cultura;
	b) 37,2 % per la sezione MEDIA +;
	i. -di cui XX % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i) ("MEDIA");
	ii. -di cui XX % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii) ("notizie e giornalismo");
	c) 41,9 % per la sezione CERV +;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a garantire un'assegnazione trasparente e prevedibile delle risorse sia per le azioni MEDIA (audiovisive) che per le azioni di informazione e giornalismo, fornendo nel contempo maggiore certezza in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti nell'ambito della sezione MEDIA+. L'istituzione di dotazioni specifiche eviterà squilibri strutturali tra questi settori e garantirà che ciascuno mantenga la propria visibilità, attenzione specifica e capacità di affrontare le proprie esigenze e sfide particolari nell'ambito della sezione MEDIA+.

Emendamento 1342
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi***, ad esclusione dei soggetti che svolgono attività di sensibilizzazione politica presso le istituzioni dell'Unione,*** possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fr

Emendamento 1343
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Brigitte van den Berg, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono

all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori***, a condizione che tale trasferimento non comprometta l'attuazione del presente regolamento e sia debitamente giustificato in termini di esecuzione del bilancio e obiettivi del programma***. ***La Commissione garantisce la piena tracciabilità degli importi trasferiti e informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale trasferimento, nonché del suo impatto previsto sul programma e sul programma di origine.***

Or. en

Emendamento 1344
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. ***La Commissione esegue tali*** risorse ***direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio***	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. ***Le*** risorse ***assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente restano sotto il controllo*** dello Stato membro interessato ***e non possono essere trasferite al*** programma ***senza l'esplicito accordo preventivo di tale*** Stato membro ***e l'approvazione del comitato del***

dello Stato membro interessato***. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del*** programma***, su richiesta dello*** Stato membro ***interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori***.	***programma di cui all'articolo 17***.

Or. en

Emendamento 1345
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un importo almeno equivalente alle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie imposte a norma dei regolamenti (UE) 2022/1925, (UE) 2022/2065 e (UE) 2024/1689 derivanti dalla progettazione o dal funzionamento di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di cui al regolamento (UE) 2022/2065, o di servizi di IA equivalenti, è messo a disposizione del programma come dotazione aggiuntiva di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Or. en

Emendamento 1346
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I contributi finanziari e non finanziari supplementari messi a disposizione del programma a norma del presente articolo sono attuati in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle salvaguardie e dei principi di cui al presente regolamento, e non compromettono l'indipendenza, l'integrità o la coerenza delle azioni sostenute nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 1347
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I fondi disimpegnati, sospesi o recuperati provenienti da assegnazioni nazionali in regime di gestione concorrente non sono automaticamente riassegnati al programma o a uno strumento dell'Unione gestito a livello centrale. Tali fondi restano disponibili per la riprogrammazione da parte dello Stato membro interessato conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Or. en

Emendamento 1348
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le entrate provenienti dalle

sanzioni pecuniarie imposte a norma dei regolamenti (UE) 2022/1925, (UE) 2022/2065 e (UE) 2024/1689 sono messe a disposizione del programma come dotazione supplementare di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Or. en

Emendamento 1349
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I contributi finanziari e non finanziari supplementari messi a disposizione del programma a norma del presente articolo sono attuati in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle salvaguardie e dei principi di cui al presente regolamento, e non compromettono l'indipendenza, l'integrità o la coerenza delle azioni sostenute nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 1350
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Marco Tarquinio, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le risorse e le sinergie che coinvolgono il Fondo europeo per la competitività non sostituiscono né riducono i finanziamenti dedicati assegnati nell'ambito della sezione Mezzi di informazione e giornalismo e rispettano

pienamente gli obiettivi di indipendenza editoriale e pluralismo dei media.

Or. en

Emendamento 1351
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Brigitte van den Berg, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***, in particolare con lo scudo europeo per la democrazia, il programma Giustizia, Erasmus+, lo strumento Europa globale, il Fondo europeo per la competitività, Orizzonte Europa e i piani di partenariato nazionale e regionale***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma***. Entro il 30 giugno 2028 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un piano d'azione che delinea le opportunità e le modalità operative delle sinergie con altri programmi, che devono riflettersi nella procedura annuale di bilancio, nonché nel programma di lavoro di cui all'articolo 15 del presente regolamento. Il piano d'azione può essere aggiornato, se necessario, ed è aggiornato almeno a metà periodo, entro il 30 giugno 2031***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili

dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***La Commissione affronta le sinergie tra il programma e altri programmi dell'Unione nella dichiarazione sulla performance del programma di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e nei pertinenti documenti di programmazione e comunicazione.***

Or. en

Emendamento 1352
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***Tali sinergie garantiscono che gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 e le priorità e attività trasversali e orizzontali di cui all'articolo 10 e le salvaguardie del presente programma***

siano preservati e non subordinati agli obiettivi primari di altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1353
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il programma è attuato in sinergia*** con altri programmi ***dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del*** presente ***programma***. ***Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico.*** Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. ***La complementarità*** con altri programmi ***può favorire i doppi finanziamenti, come indicato nel parere 11/2026 della Corte dei conti relativo al*** presente ***regolamento***. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. fr

Emendamento 1354
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***Tali sinergie garantiscono che gli obiettivi specifici e le salvaguardie del presente programma siano preservati e non subordinati agli obiettivi primari di altri strumenti dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1355
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma***, a condizione che non vi sia una duplicazione dei finanziamenti***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma

e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. fi

Emendamento 1356
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure

di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tale partecipazione non compromette l'indipendenza e l'imparzialità del processo di valutazione o degli obiettivi del presente programma.***

Or. en

Emendamento 1357
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione

congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tale partecipazione non compromette l'indipendenza e l'imparzialità del processo di valutazione o degli obiettivi del presente programma.***

Or. en

Emendamento 1358
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), ***ad esclusione dei soggetti privati la cui attività principale consiste nella sensibilizzazione politica o ideologica,*** purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure

essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fr

Emendamento 1359
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali ***o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta")***, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali, purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1360
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la ***piena*** tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fi

Emendamento 1361
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il programma garantisce l'assegnazione prevedibile di sovvenzioni di funzionamento alle organizzazioni della società civile coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione e attive principalmente nei settori contemplati dalla sezione CERV+ di cui agli articoli 7, 8 e 9, al fine di garantirne l'indipendenza e la sostenibilità, conformemente all'articolo 183, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 1362
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le sovvenzioni di funzionamento costituiscono uno strumento di finanziamento obbligatorio e adeguato nell'ambito del programma, insieme alle sovvenzioni per azioni e al sostegno finanziario a terzi.

Or. en

Emendamento 1363

Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. I finanziamenti nell'ambito del programma tengono conto del rispetto delle norme sociali e del lavoro applicabili.

Or. en

Emendamento 1364
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Nell'ambito del programma è istituito uno sportello di finanziamento specifico per fornire sostegno strutturale, pluriennale e di emergenza ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni che operano in ambienti in cui lo spazio civico, la democrazia, lo Stato di diritto o i diritti fondamentali sono minacciati.

Or. en

Emendamento 1365
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. Il programma prevede

	finanziamenti pluriennali e operativi per i media indipendenti, d'inchiesta, locali e senza scopo di lucro, compresi i finanziamenti di base a copertura dei costi operativi, e le sovvenzioni operative sono disponibili per il giornalismo strutturalmente non commerciale e di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 1366
Chiara Gemma, Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale***, previa valutazione rigorosa del valore aggiunto per le industrie culturali e creative europee e nel rispetto del principio di reciprocità***, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. it

Emendamento 1367
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti

all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi ***nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e della Carta dei diritti fondamentali*** e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1368
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 ***e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi*** e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione piena o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1369
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale***, a condizione che contribuiscano finanziariamente al programma***, conformemente agli obiettivi stabiliti

adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 1370
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;	a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo***,*** ***conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo***, nonché microstati europei***,*** ***conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi***;

Or. en

Emendamento 1371
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;	a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei***, a condizione che vi sia un'effettiva reciprocità nell'accesso degli operatori culturali europei ai rispettivi sistemi nazionali di sostegno***;

Or. fr

Emendamento 1372
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1373
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati***, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi***;

Or. en

Emendamento 1374
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati***, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi***;

Or. en

Emendamento 1375
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti**,** paesi candidati ***e potenziali candidati***;	b) paesi aderenti ***e*** paesi candidati;

Or. fi

Emendamento 1376
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1377
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 1378
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato***, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi***;

Or. en

Emendamento 1379
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato***, conformemente ai principi e***

	alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

Or. en

Emendamento 1380
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1381
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1382
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d)	***altri paesi terzi.***	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1383
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione		*Emendamento*
d)	***altri paesi terzi.***	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 1384
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	d) altri paesi terzi***, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1385
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) altri paesi terzi.	d) altri paesi terzi***, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1386
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) prevedono disposizioni chiare volte a garantire chiare misure di salvaguardia in caso di inosservanza da parte del paese terzo degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di associazione o qualora carenze gravi e persistenti rischino di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1387
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La partecipazione di paesi terzi al programma è soggetta a condizioni rigorose e proporzionate che garantiscano che essa risponda agli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e apporti un chiaro valore aggiunto al programma. È data priorità al finanziamento dei beneficiari europei.

Or. en

Emendamento 1388
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma:	Gli accordi di associazione per la partecipazione al programma ***di cui al paragrafo 1***:

Or. en

Emendamento 1389
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accordi di associazione per la partecipazione ***al programma***:	Gli accordi di associazione per la partecipazione ***di cui al paragrafo 1***:

Or. en

Emendamento 1390
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono un ***giusto*** equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;	a) garantiscono un ***pieno*** equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;

Or. fi

Emendamento 1391
Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) garantiscono che la partecipazione di paesi terzi associati al programma sia subordinata al pieno rispetto, da parte del paese terzo, dei diritti e dei valori sanciti dai trattati e dalla Carta, nonché degli obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani;

Or. en

Emendamento 1392
Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;	d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari***, compreso il diritto di effettuare audit, controlli in loco, monitoraggio e valutazione delle azioni finanziate, di prevenire le frodi, la corruzione e l'uso improprio dei fondi dell'Unione e di sospendere o recuperare i finanziamenti qualora siano individuate irregolarità, senza conferire alcun potere decisionale al paese terzo***;

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione garantiva i diritti di gestione finanziaria senza specificarne il contenuto; la modifica ne precisa i dettagli (audit, controlli in loco, prevenzione delle frodi,

sospensione e recupero) e impedisce esplicitamente di conferire potere decisionale al paese terzo. Ciò impedisce agli accordi di associazione di creare diritti di veto sulle procedure di audit.

Emendamento 1393
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e ***di tutelare i*** propri interessi finanziari;	d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e ***la piena tutela dei*** propri interessi finanziari;

Or. fi

Emendamento 1394
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1395
Laurence Farreng, Hristo Petrov, Brigitte van den Berg, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di	e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico***, nonché il***

sicurezza e ordine pubblico.	***rispetto dei valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE da parte dei beneficiari***.

Or. en

Emendamento 1396
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.***	e) ***garantiscono il pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e della Carta dei diritti fondamentali;***

Or. en

Emendamento 1397
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***se del caso,*** garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.	e) garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 1398
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013***, compreso il diritto della Corte dei conti europea di effettuare audit,*** e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Or. en

Emendamento 1399
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini ***della*** lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	Ai fini ***del paragrafo 2,*** lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo ***nel suo territorio***.

Or. en

Emendamento 1400
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini ***della lettera d)***, il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	Ai fini ***del paragrafo 2***, il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Or. en

Emendamento 1401
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'associazione dovrebbe essere concessa solo se il paese terzo interessato condivide e sostiene i valori di cui all'articolo 2 TUE, garantisce un livello sufficientemente elevato di allineamento al diritto e alle politiche pertinenti dell'Unione e fornisce garanzie equivalenti a quelle applicabili agli Stati membri per quanto riguarda il controllo finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1402
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria partecipazione.

Or. en

Emendamento 1403
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo" di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi ***la vicinanza*** del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".	3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo" di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi ***l'allineamento*** del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".

Or. en

Emendamento 1404
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione ***all'obiettivo specifico "Audiovisivo"*** di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato ***audiovisivo*** nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico ***all'***acquis dell'Unione in materia di media ***audiovisivi*** e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono ***l'***allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione ***all'obiettivo specifico "Audiovisivo"***.	3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione ***alla sottosezione Media o Mezzi di informazione*** di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato ***dei media o dei mezzi di informazione*** nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico ***al pertinente*** acquis dell'Unione in materia di media e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1 richiedono ***il pieno*** allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione ***alla sottosezione Media***.

Or. en

Emendamento 1405
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione ***all'obiettivo specifico "Audiovisivo"*** di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".	3. Gli accordi di associazione che consentono la partecipazione ***alla sezione Media+*** di cui all'articolo 3 tengono conto della situazione del mercato audiovisivo nel paese in questione, compresi la vicinanza del suo quadro giuridico all'acquis dell'Unione in materia di media audiovisivi e l'accesso ai suoi regimi di sostegno equivalenti, in particolare per quanto riguarda gli altri paesi europei. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), richiedono l'allineamento del diritto nazionale alla direttiva 2010/13/UE per la partecipazione all'obiettivo specifico "Audiovisivo".

Or. en

Emendamento 1406
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'associazione a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli interessi strategici, di sicurezza, di autonomia e politici dell'Unione. Nel programma di lavoro o nel testo dell'invito la Commissione può stabilire restrizioni specifiche o escludere la partecipazione di soggetti stabiliti in determinati paesi terzi, ove ciò sia necessario per salvaguardare tali interessi.

Or. en

Emendamento 1407
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione mette periodicamente a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio informazioni riguardanti l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati e non associati.

Or. en

Emendamento 1408
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Salvaguardia dell'accesso ai finanziamenti per le organizzazioni indipendenti della società civile
	1) L'attuazione del programma e di qualsiasi meccanismo di condizionalità dell'Unione connesso al rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE garantisce che le organizzazioni indipendenti della società civile, i difensori dei diritti umani, gli attivisti e gli altri beneficiari finali continuino ad avere un accesso effettivo e non discriminatorio ai finanziamenti dell'Unione.
	2) Qualora le violazioni dei principi dello Stato di diritto, della democrazia o dei diritti fondamentali incidano sulla gestione o sulla distribuzione dei fondi dell'Unione a livello nazionale, la Commissione adotta misure adeguate e tempestive per garantire che il sostegno continui a essere fornito direttamente alle organizzazioni indipendenti della società civile e ad altri beneficiari pertinenti.
	3) Le misure adottate nell'ambito dei meccanismi di condizionalità dell'Unione non comportano la riduzione o la sospensione del sostegno finanziario alle organizzazioni indipendenti che promuovono e proteggono i valori dell'Unione, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1409
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. ***Le sezioni CERV+, Daphne e Sostegno di emergenza sono attuate esclusivamente in regime di gestione diretta.***

Or. en

Emendamento 1410
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È prestata particolare attenzione a garantire l'accesso ai finanziamenti per i media locali, regionali e comunitari, i progetti di giornalismo d'inchiesta, i giornalisti freelance, le iniziative di verifica dei fatti e le piccole organizzazioni della società civile attraverso il sostegno finanziario a terzi, se del caso.

Or. en

Emendamento 1411
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il programma rispetta i principi di sussidiarietà, identità costituzionale nazionale, neutralità politica e trasparenza.

Or. en

Emendamento 1412
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione istituisce meccanismi atti a garantire che nessun finanziamento dell'Unione sia incanalato, direttamente o indirettamente, attraverso organizzazioni intermediarie al fine di finanziare attività di sensibilizzazione politica, censura, influenza elettorale o attività di lobbying dirette contro i governi degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1413
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nell'attuazione del programma si presta particolare attenzione a garantire una distribuzione geografica equilibrata del sostegno tra gli Stati membri e le regioni, compreso l'accesso ai finanziamenti per i media locali, regionali

e comunitari, le piccole organizzazioni e i richiedenti delle regioni sottorappresentate.

Or. en

Emendamento 1414
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.	2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie. ***Per facilitare l'accesso al programma, i soggetti locali, regionali, nazionali e transnazionali possono beneficiare, se del caso, di sovvenzioni di funzionamento pluriennali, di un sostegno finanziario a terzi e di modalità semplificate di gestione delle sovvenzioni, comprese procedure di domanda in due fasi e meccanismi di finanziamento forfettario più flessibili. Ove giustificato dagli obiettivi dell'azione, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.***

Or. en

Emendamento 1415
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I finanziamenti dell'Unione possono	2. I finanziamenti dell'Unione possono

essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.	essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie. ***Le sovvenzioni nell'ambito del Programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento stabilito all'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il tempo dedicato al volontariato può essere utilizzato come cofinanziamento in caso di necessità di cofinanziamento.***
	Or. en

Emendamento 1416
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli enti locali, regionali, nazionali e transnazionali possono beneficiare del sostegno mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sostegno finanziario a terzi e procedure di attribuzione delle sovvenzioni semplificate e flessibili, come una procedura di domanda in due fasi, nonché un sistema di finanziamento forfettario più flessibile e un'intensità di finanziamento quanto più elevata possibile. Se del caso, può essere concesso un finanziamento dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili con un prefinanziamento notevolmente più elevato, con finanziamenti aggiuntivi per i costi di accessibilità e inclusione. Saranno messi in atto meccanismi a zero o a basso interesse legati al successo dei progetti

finanziati dall'UE.

Or. en

Emendamento 1417
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il programma prevede la possibilità di un sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 207 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, al fine di garantire l'accessibilità dei finanziamenti per le organizzazioni della società civile e le organizzazioni culturali a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.

Or. en

Emendamento 1418
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli enti locali, regionali, nazionali e transnazionali possono beneficiare del sostegno mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sostegno finanziario a terzi e procedure di attribuzione delle sovvenzioni semplificate e flessibili, come una procedura di domanda in due fasi, nonché un sistema di finanziamento forfettario più flessibile. Se del caso, può essere concesso un finanziamento dell'Unione fino al 100 %

dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 1419
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Sandro Ruotolo, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito entro l'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento ECF.	4. Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito entro l'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento ECF. ***In particolare per l'obiettivo specifico "Notizie, media e giornalismo", tali accordi includono garanzie che garantiscano il rispetto del pluralismo dei media, l'indipendenza editoriale, la sicurezza dei giornalisti e le norme professionali.***

Or. en

Emendamento 1420
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.	5. Se si avvale dello strumento InvestEU ECF, il programma fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto. ***Le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma comprendono sovvenzioni per azioni,***

sovvenzioni di funzionamento pluriennali e sostegno finanziario a terzi.

Or. en

Emendamento 1421
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. [Dal 1° gennaio 2028 / data di inizio del programma], in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se il programma eroga il finanziamento agli strumenti finanziari attraverso lo strumento InvestEU ECF a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le entrate, i rimborsi e i recuperi da tali strumenti finanziari sono utilizzati per fornire il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del medesimo regolamento, tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne al programma.

Or. en

Emendamento 1422
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti ***come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi,*** conformemente ***al*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di*** rimborso dei costi ammissibili effettivi ***soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi*** dell'azione.	6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti conformemente ***al titolo VIII del*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Ove debitamente giustificato nel programma di lavoro o nella documentazione di attribuzione, il sostegno dell'Unione erogato a un beneficiario nell'ambito del programma assume una delle seguenti forme:***
	a) finanziamenti non collegati ai costi, se l'importo totale non supera i 500 000 EUR e il programma di lavoro specifica:
	a bis) la metodologia per determinare l'importo del sostegno dell'Unione;
	a ter) i traguardi, gli obiettivi e le altre condizioni oggettivamente verificabili che attivano il pagamento, compresa la correlazione tra i traguardi, gli obiettivi e le condizioni pertinenti e i finanziamenti ricevuti;
	a quater) la procedura per verificarne l'adempimento, compresa, se del caso, una verifica indipendente;
	a quinquies) le conseguenze del mancato o parziale adempimento, comprese, se del caso, riduzioni proporzionali della sovvenzione e recuperi;
	a sexies) l'obbligo di comunicazione dei costi unitari o totali, a seconda dei casi, delle attività sovvenzionate e
	a septies) l'obbligo di informare l'autorità che concede l'aiuto delle variazioni superiori al 10 % tra l'importo concesso e l'importo stimato delle spese sostenute alla fine del periodo di attuazione; tali variazioni comportano, se del caso, il recupero degli importi superiori al 10 % della differenza di cui sopra o una rivalutazione dei traguardi e degli obiettivi precedentemente concordati;
	b) opzioni semplificate in materia di costi,

compresi costi unitari, importi forfettari o finanziamenti a tasso fisso, se il programma di lavoro stabilisce la base di calcolo e garantisce che l'approccio non comporti una sovracompensazione;

c) rimborso dei costi ammissibili effettivi***, qualora le lettere a) e b) non siano appropriate o la portata o l'importo totale*** dell'azione ***è superiore a 100 000 EUR***.

In tutti i casi, il programma di lavoro o la documentazione di attribuzione specifica le conseguenze del mancato o parziale adempimento, comprese riduzioni proporzionali della sovvenzione e il recupero degli importi già versati. Il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi e ad altre opzioni semplificate in materia di costi non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di esclusione, conflitti di interesse, prevenzione del doppio finanziamento, né i diritti di audit e indagine dell'OLAF, della Corte dei conti e dell'EPPO.

Or. en

Emendamento 1423
Chiara Gemma, Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. ***Le sovvenzioni devono essere sempre***

condizionate al raggiungimento di risultati misurabili e verificabili, e i contratti prevedono meccanismi di restituzione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Il ricorso a importi forfettari non deve ridurre la responsabilità dei beneficiari.

Or. it

Emendamento 1424
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	6. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. ***I costi di accessibilità e inclusione sono rimborsati integralmente come costi ammissibili effettivi. Le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma comprendono sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento pluriennali e sostegno finanziario a terzi.***

Or. en

Emendamento 1425
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Qualora le azioni comportino apprendistati, tirocini, tutoraggio, apprendimento non formale, sensibilizzazione della comunità o partecipazione di persone in situazioni vulnerabili, i programmi di lavoro garantiscono che il sostegno finanziario fornito mediante sovvenzioni, costi unitari, somme forfettarie o altre opzioni semplificate in materia di costi corrisponda ai costi reali sostenuti dai partecipanti e dai soggetti attuatori. Ciò comprende, se del caso, un'equa remunerazione per gli artisti, gli operatori culturali, i liberi professionisti, gli artigiani, i tutor, gli animatori socioeducativi, i mediatori culturali e i facilitatori della comunità, nonché i costi relativi al trasporto, all'alloggio, al sostentamento, all'assistenza all'infanzia e ad altre responsabilità di assistenza, all'accessibilità, all'interpretazione, all'assicurazione e all'accesso digitale. La progettazione delle sovvenzioni e i piani di pagamento evitano di fare affidamento sul lavoro non retribuito, sul sostegno familiare informale, sui costi non rimborsati o sui rimborsi ritardati che possono escludere i partecipanti a basso reddito, gli operatori culturali precari o le piccole organizzazioni basate sulla comunità.

Or. en

Emendamento 1426
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom)	***soppresso***

2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Or. en

Emendamento 1427
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1428
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità	***soppresso***

finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

Or. fi

Emendamento 1429
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. ***Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.***	8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma.

Or. sk

Motivazione

Tutti i richiedenti dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in termini di dimostrazione della capacità finanziaria e amministrativa. Il finanziamento pubblico, di per sé, non garantisce automaticamente la capacità di attuare efficacemente i progetti finanziati dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 1430
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Marco Tarquinio, Victor Negrescu, Michał Kobosko

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili e degli importi ridistribuiti ai beneficiari finali e le organizzazioni intermediarie che attuano regimi di riassegnazione non sono tenute a fornire cofinanziamento per tali importi ridistribuiti a terzi e sono distribuite fatto salvo il principio di cofinanziamento di cui all'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1431
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le procedure di domanda e di comunicazione nell'ambito del programma sono semplici, di facile utilizzo e proporzionate, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI, delle micro-organizzazioni e dei richiedenti per la prima volta. L'attuazione del programma riduce al minimo gli oneri amministrativi e di comunicazione superflui attraverso procedure semplificate, digitali e basate sul rischio, garantendo che i beneficiari possano concentrare le loro risorse sulla realizzazione e sull'impatto dei loro progetti piuttosto che sui requisiti di conformità.

Or. en

Emendamento 1432
Alessandro Ciriani, Carlo Fidanza, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'utilizzo dei contributi operativi deve essere limitato e deve prevedere una documentazione specifica delle spese, la tenuta di una contabilità separata per le spese sostenute con il contributo dell'Unione e specifici accordi di rendicontazione tra i beneficiari e l'ente erogatore. I contributi operativi non devono in alcun caso finanziare attività che possano arrecare danno alla reputazione dell'Unione e devono rispettare le linee guida vigenti della Commissione.

Or. it

Emendamento 1433
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'uso dei contributi operativi deve essere limitato e prevedere una documentazione specifica delle spese, la tenuta di una contabilità separata per le spese sostenute con il contributo dell'Unione e modalità specifiche di rendicontazione tra i beneficiari e l'autorità che concede l'aiuto. I contributi operativi non devono in alcun caso finanziare attività che potrebbero danneggiare la reputazione dell'Unione e devono essere conformi agli orientamenti esistenti della Commissione.

Or. en

Motivazione

I contributi operativi (finanziamenti forfettari di base) possono diventare finanziamenti strutturali per organizzazioni le cui attività sono difficili da sottoporre ad audit e possono discostarsi dagli obiettivi del programma. L'emendamento ne limita l'uso, richiede una contabilità separata e relazioni specifiche e ne vieta l'uso per attività che danneggiano la reputazione dell'Unione.

Emendamento 1434
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Le domande sono semplici e le procedure di comunicazione sono rese operative, più efficienti e ulteriormente rafforzate nell'ambito dell'attuazione del programma. Ai destinatari dei finanziamenti nell'ambito del programma si applicano oneri amministrativi semplificati, compresi l'obbligo durante la procedura di domanda e gli obblighi di comunicazione.

Or. en

Emendamento 1435
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Nell'attuare la sezione Informazione e giornalismo è prestata particolare attenzione alle organizzazioni che svolgono attività di monitoraggio, ricerca, sensibilizzazione e sorveglianza

dell'interesse pubblico in relazione alla libertà dei media, al pluralismo dei media, all'integrità delle informazioni, alla governance delle piattaforme e alla trasparenza algoritmica.

Or. en

Emendamento 1436
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Il programma prevede sovvenzioni di funzionamento pluriennali prevedibili per le reti, le associazioni e le organizzazioni della società civile europee attive nei settori della libertà dei media, del pluralismo dei media, del giornalismo, dell'integrità dell'informazione, dei diritti digitali e della responsabilità delle piattaforme.

Or. en

Emendamento 1437
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 quater. Possono essere concesse sovvenzioni di funzionamento pluriennali a reti, associazioni e organizzazioni della società civile europee attive nei settori della libertà dei media, del pluralismo dei

media, del giornalismo, dell'integrità dell'informazione, dei diritti digitali e della responsabilità delle piattaforme. È prestata particolare attenzione a garantire un sostegno prevedibile e sostenibile a tali organizzazioni al fine di rafforzare la resilienza democratica e l'ecosistema europeo dell'informazione.

Or. en

Emendamento 1438
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Neutralità politica dei beneficiari
	1. I fondi dell'Unione nell'ambito del programma non sono assegnati a organizzazioni o soggetti mediatici le cui principali attività sono di natura politica, attività di lobbying, attività volte a influenzare i risultati elettorali o a promuovere obiettivi politici di parte.
	2. I beneficiari si astengono dall'utilizzare i fondi dell'Unione per attività durante le campagne elettorali volte a influenzare le riforme costituzionali, le riforme giudiziarie o altre questioni che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. Ai beneficiari dovrebbe essere vietato sostenere l'attraversamento illegale delle frontiere, i migranti illegali che già soggiornano nell'Unione europea, la promozione dell'ideologia di genere ai minori e la legge della Sharia.
	3. La Commissione europea pubblica tutti i documenti relativi ai finanziamenti erogati nell'ambito del programma su tutte le fonti di finanziamento pubbliche e private, le strutture di governance, i

soggetti affiliati e le attività di lobbying. La Commissione istituisce un registro per la trasparenza accessibile al pubblico contenente tali informazioni.

4. Non può essere concessa alcuna sovvenzione a un beneficiario che non abbia adempiuto pienamente ai propri obblighi di comunicazione relativi a precedenti finanziamenti dell'Unione o le cui relazioni non siano state rese pubbliche a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1439
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Finanziamenti senza invito a presentare proposte
	1. Il finanziamento dell'Unione può essere concesso senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, che richiedono una documentazione specifica relativa all'aggiudicazione e le relative valutazioni. Tali valutazioni richiederanno almeno due procedure di valutazione distinte.
	2. Qualora si ricorra a tale possibilità, il programma di lavoro o la documentazione di attribuzione contengono una giustificazione specifica che descrive le circostanze debitamente motivate e specificano le garanzie applicate per garantire la trasparenza, la parità di

trattamento e l'assenza di conflitti di interesse.

3. Per le azioni superiori a 1 000 000 EUR, la Commissione trasmette all'autorità di discarico la pertinente documentazione di aggiudicazione a seguito della conclusione della convenzione di sovvenzione. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'uso dei finanziamenti concessi senza invito a presentare proposte conformemente all'articolo 15 quinquies del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1440
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 ter
	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
	1. Fatti salvi il regolamento (UE) [XXX]* [regolamento sulla performance] e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del programma per l'esercizio finanziario precedente, che consenta l'esercizio delle responsabilità di controllo di bilancio e di discarico previste dall'articolo 319 TFUE.
	2. Nella relazione annuale devono figurare almeno i seguenti dati:
	a) dati sull'esecuzione finanziaria per sezione, obiettivo specifico, forma di sostegno e modalità di gestione, comprese

eventuali riassegnazioni, e informazioni disaggregate sull'uso di finanziamenti non collegati ai costi, opzioni semplificate in materia di costi e rimborso dei costi effettivi, compreso il numero di azioni finanziate nell'ambito di ciascuna modalità e gli importi totali in questione;

b) i principali indicatori di performance elencati nel regolamento sulla performance;

c) la distribuzione geografica del sostegno del programma tra gli Stati membri, i paesi associati e, se del caso, i paesi terzi, compreso il tipo di strumento di finanziamento utilizzato e la modalità di gestione applicata;

d) il ricorso a risorse aggiuntive di cui all'articolo 12, compresi i rientri, i recuperi e i rimborsi;

e) informazioni sulle irregolarità, sulle frodi presunte e accertate, sui principali risultati degli audit e dei controlli e sullo stato delle procedure di recupero, compresi gli importi in sospeso;

f) informazioni sul ricorso a sovvenzioni dirette, a sovvenzioni di funzionamento e altre deroghe alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione competitive, compresa la base giuridica invocata e la giustificazione applicata;

g) informazioni sulle azioni finanziate in paesi terzi o tramite paesi terzi, compresa la modalità di gestione, gli importi impegnati e pagati e gli organismi di audit e di indagine che hanno esercitato diritti di accesso durante l'anno di riferimento;

h) una sintesi dei conflitti di interessi individuati, delle decisioni di esclusione e delle misure di protezione applicate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

i) informazioni sull'utilizzo individuale delle sovvenzioni di funzionamento.

3. La Commissione pubblica la relazione annuale sull'apposito sito web del

programma e la presenta, su richiesta, alle commissioni competenti del Parlamento europeo. La relazione è redatta in un formato leggibile meccanicamente ed è accessibile attraverso il portale unico di finanziamento dell'Unione di cui al regolamento (UE) [XXX]* [regolamento sulla performance].

Or. en

Emendamento 1441
Laurence Farreng, Hristo Petrov, Brigitte van den Berg, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il programma non sostiene attività, contenuti di progetti o organizzazioni partecipanti la cui condotta, governance o risultati promuovano l'odio, la discriminazione, la violenza, la radicalizzazione o l'estremismo per qualsiasi motivo. I beneficiari e le organizzazioni partecipanti sostengono i valori sanciti dall'articolo 2 TUE durante l'intero ciclo di vita del progetto. Il rispetto di tale requisito è verificato mediante procedure trasparenti, basate sul rischio e su dati concreti, senza creare oneri amministrativi sproporzionati o controlli politici arbitrari, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, del pluralismo, della libertà di espressione, della libertà di associazione e della non discriminazione.

Or. en

Emendamento 1442
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il programma non finanzia in alcun caso i costi di funzionamento strutturali dei soggetti ammissibili. I finanziamenti sono concessi esclusivamente sotto forma di sovvenzioni di azioni limitate a progetti concreti, il cui pagamento finale sia strettamente subordinato alla produzione di realizzazioni tangibili e di controlli contabili.

Or. fr

Emendamento 1443
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;	a) soggetti stabiliti in uno Stato membro; ***o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato membro;***

Or. en

Emendamento 1444
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;	a) soggetti stabiliti in uno Stato membro ***o in un paese o territorio d'oltremare connesso a tale Stato***

membro;

Or. en

Emendamento 1445
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;	a) soggetti stabiliti in uno Stato membro***, escludendo rigorosamente le strutture impegnate politicamente***;

Or. fr

Emendamento 1446
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato***, escludendo rigorosamente le strutture impegnate politicamente***;

Or. fr

Emendamento 1447
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;	b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato ***al programma***;

Or. en

Emendamento 1448
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzazioni internazionali;	c) organizzazioni internazionali***, escludendo rigorosamente le strutture impegnate politicamente***;

Or. fr

Emendamento 1449
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 1450
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di	***soppresso***

cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 1451
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1452
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1453
Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati ***se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce*** agli obiettivi di cui all'articolo 3.	d) ***in via eccezionale,*** altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati ***al programma, qualora sostenere tali entità sia strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di una determinata azione, contribuisca*** agli obiettivi di cui all'articolo 3 ***e sia nell'interesse dell'Unione***.

Or. it

Emendamento 1454
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se ***il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'***azione ***e*** contribuisce ***agli*** obiettivi di cui all'articolo 3.	d) altri soggetti ***giuridici*** stabiliti in paesi terzi non associati ***che non partecipano al programma*** se ***la loro partecipazione è strettamente necessaria per realizzare gli obiettivi di una determinata*** azione ***che*** contribuisce ***al conseguimento degli*** obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 1455
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3***, escludendo***

rigorosamente le strutture impegnate politicamente.

Or. fr

Emendamento 1456
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il ***finanziamento*** di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati ***al programma*** se il ***sostegno*** di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3 ***ed è nell'interesse dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1457
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi ***non associati*** se ***il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'***azione ***e*** contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo ***3***.	d) altri soggetti ***giuridici*** stabiliti in paesi terzi ***che non partecipano al programma,*** se ***la loro partecipazione è strettamente necessaria per realizzare gli obiettivi di una determinata*** azione ***che*** contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo.

Or. en

Emendamento 1458
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento ***di tali soggetti*** è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	d) ***in via eccezionale,*** altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il ***loro*** finanziamento è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3 ***ed è nell'interesse dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1459
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nell'attuare il programma, la Commissione garantisce che nessuna categoria di organizzazioni ammissibili sia svantaggiata a causa del suo impegno nella difesa dell'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 1460
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare,***	3. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.

e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati partecipanti.

Or. en

Emendamento 1461
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati ***partecipanti***.	3. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati ***al programma*** di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, mutatis mutandis, ai paesi terzi associati ***al programma***.

Or. en

Emendamento 1462
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività	***soppresso***

e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1463
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1464
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	4. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono***, o è probabile che incidano,*** sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 1465
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il sistema di esclusione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie si applicano nel pieno rispetto del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 137 e 138. I fondi già assegnati sono recuperati senza indebito ritardo e conformemente alle procedure finanziarie e amministrative applicabili.

Or. en

Emendamento 1466
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. I beneficiari sono ammissibili al sostegno nell'ambito del programma solo se rispettano i valori di cui all'articolo 2 TUE, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e non promuovono, sostengono o tollerano, direttamente o indirettamente, ideologie o attività estremiste.

Or. en

Emendamento 1467
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1468
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.	5. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità ***chiari, oggettivi e misurabili*** stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche***, per tenere conto di requisiti strategici specifici o della natura e degli obiettivi dell'azione***.

Or. en

Emendamento 1469
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I requisiti di ammissibilità, partenariato, fatturato, cofinanziamento e amministrativi sono proporzionati alla

portata, allo scopo e al profilo di rischio dell'azione e non hanno l'effetto di escludere le organizzazioni di piccole dimensioni o di nuova costituzione per il solo fatto di non disporre di riserve, di precedenti esperienze di finanziamento dell'Unione o di un'ampia capacità amministrativa. Ciò si applica in particolare ai soggetti guidati dai giovani, alle organizzazioni artistiche comunitarie, alle istituzioni culturali locali, alle biblioteche, ai musei, agli archivi, ai centri culturali e alle organizzazioni che lavorano con persone in situazioni di vulnerabilità. Se del caso, il programma può sostenere meccanismi di intermediazione, tutoraggio, sviluppo di capacità o riassegnazione, in modo che gli attori locali con accesso diretto alle comunità scarsamente servite possano accedere al programma anche se non sono in grado di presentare domanda direttamente.

Or. en

Emendamento 1470
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Al fine di garantire la tutela degli interessi strategici, della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere dai singoli inviti a presentare proposte la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni

stabilite nel programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1471
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. I programmi di lavoro prevedono sovvenzioni semplificate su piccola scala, sovvenzioni a cascata, tutoraggio e assistenza tecnica per biblioteche, centri culturali, centri giovanili, istituzioni culturali locali, iniziative guidate dai giovani e organizzazioni di alfabetizzazione civica, culturale e mediatica basate sulle comunità, in particolare nelle zone rurali, nelle piccole città e nelle comunità svantaggiate. I costi ammissibili possono comprendere, se del caso, la programmazione culturale, i libri e il materiale didattico, i diritti di proiezione cinematografica, le attrezzature di base per la proiezione e il suono, le misure di accessibilità, gli strumenti digitali, le attività di alfabetizzazione ai media e all'IA, le misure di salvaguardia dei minori, la formazione del personale locale e dei volontari, i costi di trasporto e di sensibilizzazione e la cooperazione con scuole, artisti, operatori culturali, organizzazioni giovanili e servizi sociali.

Or. en

Emendamento 1472
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1473
Chiara Gemma, Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1474
Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro	***soppresso***

permanente.

Or. sk

Motivazione

I finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione dovrebbero essere assegnati mediante procedure aperte, trasparenti e competitive. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a un'organizzazione specifica senza invito a presentare proposte costituisce un'eccezione al principio della parità di trattamento dei potenziali richiedenti.

Emendamento 1475
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 1476
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Può essere assegnata una sovvenzione*** di funzionamento ***senza*** invito a presentare proposte ***alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente***.	6. ***Le sovvenzioni*** di funzionamento ***nell'ambito del presente programma sono concesse mediante procedure trasparenti e competitive. Qualsiasi eccezione a un*** invito a presentare proposte ***è debitamente giustificata, proporzionata e soggetta a relazioni pubbliche e non privilegia alcuna rete o organizzazione per motivi***

ideologici o politici.

Or. en

Emendamento 1477
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar, Brigitte van den Berg, Dainius Žalimas, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La Commissione presenta un elenco di modalità per consentire ai singoli beneficiari di continuare a beneficiare, per quanto possibile, dell'accesso al programma nelle situazioni in cui le misure a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sono state applicate al programma in uno specifico Stato membro. Tali modalità lasciano impregiudicate le misure applicate a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e possono includere la gestione diretta da parte della Commissione o la garanzia di modalità alternative con altri soggetti ammissibili, fatte salve adeguate garanzie in termini di corretta gestione dei fondi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1478
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il ricorso alle sovvenzioni di funzionamento è limitato e richiede una documentazione specifica delle spese, una

contabilità separata per le spese sostenute a titolo del contributo dell'Unione e specifici accordi di rendicontazione tra i beneficiari e l'autorità che concede l'aiuto. Le sovvenzioni di funzionamento non finanziano in alcun modo attività che possano arrecare danno alla reputazione dell'Unione e rispettano gli orientamenti vigenti della Commissione.

Or. en

Emendamento 1479
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I progetti che utilizzano l'intelligenza artificiale sono ammissibili al finanziamento solo se i richiedenti dimostrano la conformità al diritto d'autore dell'Unione, compresi gli obblighi applicabili in materia di licenze e remunerazione, ed esprimono riserve sui diritti da parte dei titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 1480
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Valutazione
	1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione sulla base di informazioni raccolte conformemente a specifici

obblighi di comunicazione e monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e un onere amministrativo, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma. È opportuno che tali obblighi includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul campo.

2. Il comitato di valutazione può essere composto, in tutto o in parte, da rappresentanti delle istituzioni o degli organi dell'Unione. Esso comprende anche esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e accessibili al pubblico, in particolare la competenza professionale, l'esperienza pertinente e l'indipendenza. La composizione del comitato di valutazione garantisce un elevato livello di competenze adeguate, imparzialità e giudizio equilibrato.

3. Qualora esperti esterni siano coinvolti nella valutazione degli inviti a presentare proposte, si applicano solide garanzie contro i conflitti di interessi. La loro selezione è effettuata mediante una procedura trasparente e debitamente documentata. Prima della loro nomina, gli esperti esterni presentano una dichiarazione di interessi. Qualsiasi conflitto di interessi effettivo, potenziale o percepito è individuato, valutato e prevenuto in modo efficace.

4. Tutti i membri dei comitati di valutazione, compresi gli esperti esterni indipendenti, e tutte le persone che partecipano alle decisioni di preparazione, attribuzione o attuazione di sovvenzioni, premi, appalti o strumenti finanziari nell'ambito del programma firmano una dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interessi, elencando le pertinenti affiliazioni economiche, professionali e politiche dei tre anni precedenti. Le dichiarazioni sono messe a

disposizione della Corte dei conti europea, dell'OLAF e dell'EPPO su richiesta e le statistiche aggregate e anonimizzate sui conflitti dichiarati e sui casi trattati sono incluse nella relazione annuale sulla performance del programma. L'autorità che concede la sovvenzione effettua controlli periodici basati sul rischio per verificare il rispetto delle informazioni fornite nella dichiarazione di conflitto di interesse presentata da esperti esterni.

5. La Commissione mette a disposizione del pubblico, in modo tempestivo e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, le norme e i criteri che disciplinano la selezione degli esperti esterni e le procedure per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti al fine di verificare il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e indipendenza.

6. I criteri di valutazione, le soglie e il metodo di valutazione delle proposte sono resi pubblici in anticipo e sono applicati in modo coerente. I criteri di valutazione possono essere ulteriormente specificati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 1481
Zsuzsanna Borvendég

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Neutralità politica, trasparenza e rispetto della sovranità degli Stati membri
	1. I finanziamenti nell'ambito del presente

programma sono attuati conformemente ai principi di neutralità politica, neutralità ideologica, trasparenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. I beneficiari rendono pubblici tutti i finanziamenti dell'Unione ricevuti nell'ambito del presente programma in modo chiaro e accessibile al pubblico.

3. Il finanziamento dell'Unione non è concesso ad azioni il cui scopo principale è influenzare le elezioni o i referendum nazionali, regionali o locali, condurre campagne politiche di partito, finanziare azioni di difesa ideologica rivolte ai minori o esercitare pressioni politiche sugli Stati membri in settori che non rientrano nelle competenze dell'Unione.

4. La Commissione garantisce che l'attuazione del presente programma non pregiudichi le identità nazionali, le tradizioni costituzionali, le scelte di politica pubblica, la sovranità culturale, il patrimonio religioso e l'autonomia istituzionale degli Stati membri.

5. Il programma non discrimina i richiedenti o i beneficiari sulla base del loro orientamento culturale religioso, filosofico, conservatore, pro-famiglia o nazionale, a condizione che le loro attività siano conformi al diritto dell'Unione e agli obiettivi del programma.

Or. en

Emendamento 1482
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo ***110 del regolamento (UE, Euratom)***	Il programma è attuato mediante programmi di lavoro ***annuali.***

2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ***17 bis, paragrafo 2.***

Ogni programma di lavoro annuale contiene almeno:

a) gli obiettivi specifici, le priorità e i risultati attesi per ciascuna sezione;

b) i metodi di attuazione per ciascuna sezione;

c) l'importo totale delle spese per ciascuna sezione, compreso l'importo indicativo assegnato a ciascun tipo di azione;

d) i criteri di valutazione per la selezione dei progetti, che si basano sulla qualità artistica e culturale, sul valore aggiunto europeo, sulla portata e sull'accessibilità, sulla sostenibilità e sul contributo alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;

e) le misure di semplificazione applicabili alle organizzazioni di piccole dimensioni e alle organizzazioni richiedenti per la prima volta.

I criteri di valutazione non comprendono il rispetto delle ideologie sociali o politiche contestate o l'approvazione di posizioni su questioni sociali contestate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende operativo il requisito del comitato di programma specificando il contenuto minimo per i programmi di lavoro annuali. L'elenco esplicito dei criteri di valutazione basati sulla qualità culturale, sul valore aggiunto europeo e sulla diversità impedisce che le questioni ideologiche si insinuino nella selezione dei progetti. Il divieto di contestare l'ideologia sociale come criterio di valutazione tutela la libertà artistica nella pratica, non semplicemente come principio di considerando.

Emendamento 1483
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***e garantisce un'attuazione equilibrata tra obiettivi specifici e attività trasversali***. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione***, compresi quelli*** da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1484
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Se del caso,*** nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro ***annuali*** di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***e garantisce un'attuazione equilibrata tra obiettivi specifici e attività trasversali***. Nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione***, compresi quelli*** da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1485
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro ***di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF***.	I programmi di lavoro ***annuali e pluriennali sono adottati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 secondo la procedura d'esame***.

Or. en

Emendamento 1486
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***e garantisce un'attuazione equilibrata tra obiettivi specifici e attività trasversali***. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1487
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Se del caso,*** nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione ***comprese le attività e i relativi importi*** da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1488
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro ***annuali*** di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1489
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro ***annuali*** di cui

del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1490
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	***1.*** Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Or. en

Emendamento 1491
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) I comitati di programma composti da rappresentanti degli Stati membri sono consultati in merito alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione dei programmi di lavoro nell'ambito delle sezioni Cultura-Europa creativa, Cultura-MEDIA e Cultura-Musica. La Commissione tiene nella massima considerazione i loro pareri.

Or. en

Emendamento 1492
Gabriela Firea, Maria Guzenina

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro comprendono, se del caso, indicatori e strumenti di monitoraggio in grado di dimostrare se il programma raggiunge persone e organizzazioni che incontrano ostacoli sociali, territoriali o economici alla partecipazione. Tale monitoraggio riguarda, se del caso, i beneficiari per la prima volta, i bambini e i giovani provenienti da famiglie a basso reddito, i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, le persone con disabilità, i partecipanti provenienti da zone rurali e piccole città e i lavoratori subordinati e autonomi in situazioni precarie nei settori culturale, creativo e dei media. La Commissione adotta misure per affrontare le lacune metodologiche e nei dati che possono oscurare l'esclusione, l'accesso ritardato al sostegno o la portata territoriale disomogenea, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, l'autoidentificazione volontaria, la non discriminazione e le garanzie contro la stigmatizzazione.

Or. en

Emendamento 1493
Veronika Cifrová Ostrihoňová, Brigitte van den Berg, Irena Joveva, Fabienne Keller, Lucia Yar, Dainius Žalimas, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Sophie Wilmès, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione garantisce la trasparenza nella preparazione e nell'attuazione del programma. Organizza scambi strutturati e regolari con i pertinenti portatori di interessi e rappresentanti dei settori culturale, dei media e civico. Tali scambi si svolgono in una fase iniziale della preparazione dei programmi di lavoro e prima della loro adozione, al fine di raccogliere contributi. La Commissione mette a disposizione, in modo tempestivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza, informazioni sulle priorità previste per i prossimi programmi di lavoro e offre ai portatori di interessi la possibilità di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 1494
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Comitato del programma
	1. Un comitato del programma composto da rappresentanti degli Stati membri assiste la Commissione.
	2. Il comitato del programma esamina e formula pareri su:
	a) programmi di lavoro annuali e pluriennali;
	b) priorità di finanziamento;
	c) inviti a presentare proposte per un importo superiore a 5 milioni di EUR;

d) sovvenzioni di funzionamento;

e) orientamenti strategici del programma;

f) qualsiasi proposta che comporti il trasferimento, la riassegnazione o il riutilizzo di risorse disimpegnate provenienti da assegnazioni degli Stati membri.

3. Si applica la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 1495
Alessandro Ciriani, Carlo Fidanza, Lara Magoni

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Meccanismo di recupero (clawback mechanism)
	Nel caso in cui le attività finanziate dal presente regolamento violino le Guidance della Commissione europea di aprile 2025 circa il divieto di effettuare attività di lobbying diretto ad istituzioni europee o organismi di diritto pubblico, la Commissione europea e/o le stazioni appaltanti possono avvalersi di un meccanismo di recupero (clawback mechanism) per recuperare le somme di denaro destinate.

Or. it

Emendamento 1496
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione garantisce la trasparenza nella preparazione e nell'attuazione del programma. Organizza scambi strutturati e regolari con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile, le organizzazioni che rappresentano i cittadini, l'uguaglianza, i diritti e i valori fondamentali e i rappresentanti dei settori culturale, dei media indipendenti e civico.

Or. en

Emendamento 1497
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta, mediante atti delegati, i programmi di lavoro che attuano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e per le attività di cui ai capi II, III, conformemente agli allegati I e II.

Or. en

Emendamento 1498
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. I progetti di programma di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente agli Stati membri consultati e la Commissione tiene

debitamente conto delle opinioni espresse dal Parlamento europeo prima di adottare il programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 1499
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro annuali indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione.

Or. en

Emendamento 1500
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione.

Or. en

Emendamento 1501

Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ogni sezione riceve un proprio programma di lavoro specifico. La sezione Europa creativa - Cultura dispone di programmi di lavoro annuali; le sezioni CERV+, Daphne e Sostegno di emergenza dispongono di programmi di lavoro pluriennali.

Or. en

Emendamento 1502
Chiara Gemma, Marco Squarta, Lara Magoni, Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione pubblica annualmente un elenco consolidato dei beneficiari finali del programma, indicando gli importi ricevuti, la misura finanziata e gli obiettivi perseguiti.

Or. it

Emendamento 1503
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. I programmi di lavoro annuali sono adottati mediante atto delegato,

conformemente all'articolo 17 bis sulla delega.

Or. en

Emendamento 1504
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Procedura di controllo e di esame da parte dello Stato membro
	1. La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, riguardanti:
	a) programmi di lavoro annuali e pluriennali;
	b) le priorità di finanziamento e le dotazioni di bilancio indicative tra le sezioni e gli obiettivi;
	c) sovvenzioni di funzionamento e accordi quadro di partenariato;
	d) criteri di aggiudicazione e metodologie di valutazione applicabili alle sovvenzioni superiori a un milione di EUR;
	e) progetti e azioni strategici che ricevono un sostegno dell'Unione superiore a 5 milioni di EUR;
	f) requisiti di trasparenza, ammissibilità e responsabilità applicabili alle organizzazioni della società civile, alle fondazioni, ai soggetti dei media e ad altri beneficiari;
	g) qualsiasi modifica delle priorità di finanziamento durante il periodo di attuazione del programma.
	2. La Commissione non adotta misure di esecuzione a norma del comma 1 qualora il comitato del programma esprima un

parere negativo.

3. Qualora non sia espresso alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. La Commissione fornisce al comitato del programma tutti i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, compresi i progetti di inviti a presentare proposte, le metodologie di valutazione, gli elenchi dei beneficiari selezionati e le relazioni annuali di attuazione.

Or. en

Emendamento 1505
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali scambi si svolgono in una fase iniziale della preparazione dei programmi di lavoro e prima della loro adozione, al fine di raccogliere contributi. La Commissione mette a disposizione, in modo tempestivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza, informazioni sulle priorità previste per i prossimi programmi di lavoro e offre ai portatori di interessi la possibilità di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 1506
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione garantisce la trasparenza nella preparazione e nell'attuazione del programma. Organizza scambi strutturati e regolari con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile, le organizzazioni che rappresentano i cittadini, l'uguaglianza, i diritti e i valori fondamentali e i rappresentanti dei settori culturale, dei media indipendenti e civico.

Or. en

Emendamento 1507
Alice Kuhnke, Emma Rafowicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti delegati in conformità dell'articolo 17 quater.

Or. en

Emendamento 1508
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto delegato.

Or. en

Emendamento 1509
András László, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
	1. La Commissione effettua audit ex ante ed ex post dei beneficiari.
	2. I beneficiari che ricevono più di 30 000 EUR all'anno sono soggetti a obblighi rafforzati in materia di trasparenza e audit.
	3. La Commissione pubblica annualmente una relazione dettagliata sull'assegnazione dei fondi, compresi i beneficiari finali, gli importi assegnati, i punteggi di valutazione e le motivazioni della decisione di finanziamento, delle convenzioni di sovvenzione e delle relazioni di esecuzione.

Or. en

Emendamento 1510
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro annuali indicano l'importo assegnato a ciascuna azione elencata nell'allegato I e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro annuali contengono anche un calendario indicativo di attuazione. Ove necessario per rispondere a nuove sfide ed esigenze, la Commissione può adottare atti delegati per rivedere l'elenco delle azioni non elencate

nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 1511
Krzysztof Śmiszek, Matjaž Nemec, Maria Grapini, Katarina Barley, Birgit Sippel, Csaba Molnár, José Cepeda, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tali scambi si svolgono in una fase iniziale della preparazione dei programmi di lavoro e prima della loro adozione, al fine di raccogliere contributi. La Commissione mette a disposizione, in modo tempestivo e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza, informazioni sulle priorità previste per i prossimi programmi di lavoro e offre ai portatori di interessi la possibilità di presentare osservazioni.

Or. en

Emendamento 1512
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta i programmi di lavoro annuali mediante atti delegati in conformità dell'articolo 17 quater.

Or. en

Emendamento 1513
Mario Furore

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Condizionalità sociale e ambientale per Europa creativa
	Il sostegno nell'ambito della sezione Cultura e della sezione MEDIA è subordinato al fatto che i beneficiari si impegnino, attraverso la convenzione di sovvenzione, a rispettare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori e retribuzione, a tenere debitamente conto dei principi stabiliti nella Carta degli artisti dell'UE ("la Carta") come quadro di riferimento comune e a integrare pratiche ecosostenibili nell'attuazione delle attività sostenute dal programma.
	I beneficiari rispettano tutte le prescrizioni giuridiche dell'Unione e nazionali applicabili in materia di condizioni di lavoro, protezione sociale, salute e sicurezza sul lavoro, contratti collettivi, se del caso, ed equa retribuzione.
	I beneficiari adottano misure adeguate e proporzionate per ridurre l'impronta ambientale dell'azione sovvenzionata o, qualora ciò non sia ragionevolmente possibile, spiegano i motivi e individuano misure alternative, tenendo conto della natura dell'azione sovvenzionata nonché delle dimensioni e della capacità del beneficiario.
	L'applicazione di tali prescrizioni è proporzionata e non crea oneri amministrativi o di comunicazione eccessivi, in particolare per le PMI, le micro-organizzazioni e i richiedenti per la prima volta.
	La condizionalità sociale e ambientale di

cui al presente articolo non impone obblighi non finanziati. La Commissione sostiene i beneficiari attraverso orientamenti pratici, strumenti volontari e lo scambio di migliori pratiche, al fine di agevolare l'attuazione preservando nel contempo l'accessibilità al programma.

Qualora la Commissione constati, dopo opportuni controlli, che un beneficiario non ha rispettato gli obblighi di cui al presente articolo, possono essere applicate misure a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tali misure sono proporzionate alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempienza nonché alle dimensioni e alla capacità del beneficiario.

Il beneficiario ha il diritto di essere ascoltato, di presentare informazioni correttive e di presentare ricorso, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

La condizionalità sociale e ambientale di cui al presente articolo non è utilizzata per imporre condizioni politiche, ideologiche o commerciali indebite alla libertà artistica, all'espressione culturale o all'indipendenza editoriale.

Or. en

Emendamento 1514
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Monitoraggio e rendicontazione
	1. La Commissione garantisce il monitoraggio indipendente del programma in merito ai progressi verso il conseguimento degli obiettivi generali e

specifici del programma.

2. Oltre agli indicatori pertinenti di cui al regolamento (UE) [XXX]* [performance], la Commissione utilizza gli indicatori di cui all'allegato II per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma e riferisce in merito. Se del caso, la Commissione tiene conto anche di indicatori qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nell'allegato II.

3. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 quater, per modificare l'allegato II relativamente agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

4. La Commissione stabilisce la metodologia e mette in atto strumenti empirici semplificati ed efficaci in termini di costi per il monitoraggio e la rendicontazione a seguito della consultazione con la piattaforma di dialogo AgoraEU a norma dell'articolo 10 bis.

5. La Commissione garantisce che i dati disaggregati necessari per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo e, per le sezioni Cultura e media, siano resi pubblici attraverso il polo di dati culturali dell'UE. A tale scopo ai beneficiari dei finanziamenti sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati a norma del programma.

6. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma.

Or. en

Emendamento 1515
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2034.
	3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio

hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1516
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
	1. In conformità del regolamento finanziario, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità (comprese le frodi), al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative.
	2. Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e

verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Or. en

Emendamento 1517
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Monitoraggio e rendicontazione
	1. Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
	2. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis per elaborare le disposizioni afferenti a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se necessario per la sorveglianza e la valutazione.
	3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma.
	4. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1518
Emma Rafowicz, Alice Kuhnke

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Informazione, comunicazione e visibilità
	I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione indicano la fonte di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità. In particolare, quando promuovono azioni e i loro risultati, forniscono informazioni chiare, coerenti e proporzionate adattate ai vari destinatari, compresi i media e il pubblico in generale. Tale comunicazione comprende in particolare il nome del programma per le azioni sostenute nell'ambito della sezione Cultura-Europa creativa, il logo Cultura di cui all'allegato III e, per le azioni sostenute nell'ambito della sezione Cultura - MEDIA, il logo MEDIA di cui all'allegato III. La Commissione svolge attività di informazione e comunicazione relative al programma, alle misure attuate nell'ambito dello stesso e ai risultati conseguiti.

Or. en

Emendamento 1519
Ivaylo Valchev, Lara Magoni, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato del programma AgoraEU"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Il comitato del programma AgoraEU è coinvolto in tutte le fasi del ciclo del programma, compresa la definizione delle priorità, l'adozione dei programmi di lavoro annuali e il monitoraggio dell'attuazione del programma. La Commissione presenta al comitato del programma Agora dell'UE relazioni periodiche sull'attuazione, anche per quanto riguarda l'esecuzione finanziaria per sezione.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una procedura d'esame obbligatoria a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 è stata richiesta da un'ampia maggioranza di Stati membri nei negoziati del Consiglio (rispecchiata nell'orientamento generale parziale che ha aggiunto l'articolo 17 bis). L'emendamento rispecchia l'approccio del Consiglio e garantisce che gli Stati membri mantengano un controllo significativo dell'attuazione del programma.

Emendamento 1520
Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Articolo 17 bis Procedura di comitato
	1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato AgoraEU"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il comitato si riunisce in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle singole sezioni del programma.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. it

Emendamento 1521
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal, Annamária Vicsek

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Trasparenza dei beneficiari finali
	Al fine di garantire un controllo effettivo da parte dell'autorità di bilancio e della Corte dei conti, la Commissione pubblica e aggiorna annualmente un registro pubblico ed esaustivo di tutti i beneficiari finali del programma.

Or. fr

Emendamento 1522
Emma Rafowicz, Alice Kuhnke

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 ter
	Monitoraggio e rendicontazione
	1. La Commissione garantisce il monitoraggio indipendente del programma in merito ai progressi verso il

conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma.

2. Oltre agli indicatori pertinenti di cui al regolamento (UE) [XXX]* [performance], la Commissione utilizza gli indicatori di cui all'allegato II per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma e riferisce in merito. Se del caso, la Commissione tiene conto anche di indicatori qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nell'allegato II.

3. Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 2 e all'allegato II, la Commissione istituisce un indicatore orizzontale per sostenere i beneficiari nell'integrazione dell'inclusione e della partecipazione sociali, dell'uguaglianza, compresa la parità di genere, della diversità, dell'accessibilità, dell'indipendenza e del pluralismo, nonché di condizioni di lavoro sicure ed eque in tutte le sezioni del programma. La Commissione utilizza l'indicatore per effettuare valutazioni d'impatto e riferire in modo più coerente in merito al contributo del programma all'integrazione dell'inclusione e della partecipazione sociali, dell'uguaglianza, compresa la parità di genere, della diversità, dell'accessibilità, dell'indipendenza e del pluralismo, nonché di condizioni di lavoro sicure ed eque in tutte le sezioni.

4. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 quater, per modificare l'allegato II relativamente agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

5. La Commissione stabilisce la metodologia e mette in atto strumenti empirici semplificati ed efficaci in termini

di costi per il monitoraggio e la rendicontazione a seguito della consultazione con la piattaforma di dialogo AgoraEU a norma dell'articolo 10 bis.

6. La Commissione garantisce che i dati disaggregati necessari per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai beneficiari dei finanziamenti sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati a norma del programma. 6. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del programma.

Or. en

Emendamento 1523
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Milan Zver, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 ter
	Valutazione
	1. La Commissione effettua valutazioni basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari con tempestività per alimentare il processo decisionale.
	2. Non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti. La Commissione

presenta una relazione sulla valutazione intermedia al Parlamento e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione intermedia.

3. Dopo il 31 dicembre 2034 e comunque non oltre il 31 dicembre 2036, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, basata su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione finale.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme alle proprie osservazioni su tali valutazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di dettaglio. I destinatari dei fondi dell'Unione comunicano tali dati e informazioni alla Commissione in modo conforme ad altre disposizioni giuridiche. Ad esempio, ove necessario i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti proporzionati obblighi informativi.

Or. en

Emendamento 1524
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 17 ter

Monitoraggio

1. Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per riferire in merito ai progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 10 sono stabiliti nel [regolamento (UE) XXX sulla performance] e nell'allegato XX.

2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

3. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del programma, fornendo una panoramica dettagliata del modo in cui le risorse sono state suddivise nelle varie sezioni, con particolare attenzione al modo in cui gli obiettivi specifici sono stati sottofinanziati.

Or. en

Emendamento 1525
Diana Riba i Giner

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 ter
	Informazione, comunicazione e visibilità
	I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione indicano la fonte di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità. In particolare, quando

promuovono azioni e i loro risultati, forniscono informazioni chiare, coerenti e proporzionate adattate ai vari destinatari, compresi i media e il pubblico in generale. Tale comunicazione comprende in particolare il nome del programma per le azioni sostenute nell'ambito della sezione Europa creativa-Cultura, il logo Cultura di cui all'allegato III e, per le azioni sostenute nell'ambito della sezione MEDIA, il logo MEDIA di cui all'allegato III. La Commissione svolge attività di informazione e comunicazione relative al programma, alle misure attuate nell'ambito dello stesso e ai risultati conseguiti.

Or. en

Emendamento 1526
Brigitte van den Berg, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Laurence Farreng, Nikola Minchev, Hristo Petrov, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 quater
	Valutazione
	1. La Commissione effettua valutazioni basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari con tempestività per alimentare il processo decisionale.
	2. Non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione intermedia al Parlamento e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della

valutazione intermedia.

3. Dopo il 31 dicembre 2034 e comunque non oltre il 31 dicembre 2036, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, basata su analisi esterne e indipendenti. La Commissione presenta una relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre sei mesi dallo svolgimento della valutazione finale.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, insieme alle proprie osservazioni su tali valutazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di dettaglio. I destinatari dei fondi dell'Unione comunicano tali dati e informazioni alla Commissione in modo conforme ad altre disposizioni giuridiche. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti proporzionati obblighi informativi.

Or. en

Emendamento 1527
Sabine Verheyen, Hélder Sousa Silva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Manuela Ripa, Sunčana Glavak, Łukasz Kohut, Eleonora Meleti, Viktor Weisz, Giusi Princi

Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 quater
	Dialogo AgoraEU
	1. La Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, organizza un dialogo per discutere

dell'attuazione del programma. Esso mira ad esaminare i settori e le questioni che saranno affrontati nel programma di lavoro di cui all'articolo 17.

2. Il dialogo comprende scambi specifici con i portatori di interessi e, se del caso, con le autorità o gli organismi nazionali per ciascuna sezione del programma.

3. Il dialogo è organizzato su base annuale.

4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito agli esiti di tale dialogo.

5. I risultati del dialogo AgoraEU sono presi in considerazione dalla Commissione nella preparazione del programma di lavoro di cui all'articolo 17.

6. La sintesi delle risultanze è messa a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 1528
Chiara Gemma, Ivaylo Valchev

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.	1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. ***Le azioni in corso ai sensi del regolamento (UE) 2021/692 continuano fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di proroga. La Commissione presenta una relazione finale sull'attuazione del programma CERV entro il 31 dicembre 2028, con valutazione del suo impatto***

reale e del rapporto costo-efficacia.

Or. it

Emendamento 1529
Catherine Griset, Fabrice Leggeri, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1530
Chiara Gemma

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione presenta una relazione intermedia sull'attuazione del programma, con particolare attenzione al rapporto costo-efficacia, al rispetto del principio di sussidiarietà e all'impatto reale sui settori culturali e creativi europei. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono proporre modifiche al programma, inclusa la riduzione della dotazione finanziaria.

Or. it